

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 283<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,  
indi del Vice Presidente VENANZI

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Autorizzazione alla relazione orale sui Documenti IV, nn. 96, 97, 98, 99, 100 e 101:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 13981  
BUCCINI . . . . . 13981

##### Deliberazioni su domande:

BUCCINI, *relatore* . . . . . 13982

Proroga del termine per la presentazione della relazione sui Doc. IV, nn. 73, 103, 104, 105 e 106:

PRESIDENTE . . . . . 13982  
BETTIOL . . . . . 13981

Trasmissione di domanda . . . . . 13933

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 13931  
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 13932

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente . . . . . Pag. 13932, 13985

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 13931

Presentazione di relazioni . . . . . 13932

Trasmissione dalla Camera dei deputati 13931

##### Discussione e approvazione:

« Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione » (1453) (*Relazione orale*):

\* BARRA, *f.f. relatore* . . . . . 13983, 13985

BUCCINI . . . . . 13984

SARTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 13985

##### Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale »

(1620); « Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1552), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva » (1564), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva » (1582), di iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis (*Relazione orale*). **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1620, con il seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale »:

COPPOLA . . . . .	Pag. 13971
DE CAROLIS, <i>relatore</i> . . . . .	13953 e <i>passim</i>
* DE SANCTIS . . . . .	13960, 13963, 13965
LICINI . . . . .	13965, 13966, 13968
* LUGNANO . . . . .	13973

MARIANI . . . . .	Pag. 13950 e <i>passim</i>
MAROTTA . . . . .	13969
MARTINAZZOLI . . . . .	13940, 13961, 13962
NENCIONI . . . . .	13933
* OSSICINI . . . . .	13969
TERRACINI . . . . .	13946
VALITUTTI . . . . .	13977
ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	13955 e <i>passim</i>

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	13986
--------------------	-------

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . .	13985
LANFRÈ . . . . .	13985

#### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE . . . . .	13981
BETTIOL . . . . .	13981

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

**FILETTI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 maggio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Annunzio di disegno di legge trasMESSO dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

**PALA** ed altri; **DI BENEDETTO** ed altri. — « Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (89-502/B) (Approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**BONALDI.** — « Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei Corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile del-

l'indennità mensile d'istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 » (1651);

**NENCIONI**, **BACCHI**, **CROLLALANZA**, **TEDESCHI** **Mario**, **PAZIENZA**, **ARTIERI**, **BASADONNA**, **BONINO**, **DE FAZIO**, **DE SANCTIS**, **DINARO**, **ENDRICH**, **FILETTI**, **FRANCO**, **GATTONI**, **LANFRÈ**, **LA RUSSA**, **LATANZA**, **MAJORANA**, **MARIANI**, **PECORINO**, **PEPE**, **PISANÒ**, **PISTOLESE**, **PLEBE** e **TANUCCI NANNINI.** — « Repressione dei movimenti anticonstituzionali » (1652);

**NENCIONI**, **BACCHI**, **CROLLALANZA**, **TEDESCHI** **Mario**, **PAZIENZA**, **ARTIERI**, **BASADONNA**, **BONINO**, **DE FAZIO**, **DE SANCTIS**, **DINARO**, **ENDRICH**, **FILETTI**, **FRANCO**, **GATTONI**, **LANFRÈ**, **LA RUSSA**, **LATANZA**, **MAJORANA**, **MARIANI**, **PECORINO**, **PEPE**, **PISANÒ**, **PISTOLESE**, **PLEBE** e **TANUCCI NANNINI.** — « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libera provvisoria » (1653).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):

**SICA** ed altri. — « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619);

**COPPOLA** e **SICA.** — « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (1624);

alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):

**DE MARZI** ed altri. — « Integrazioni e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il "Fondo di solidarietà nazionale" »

contro i danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche in agricoltura » (1602); previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

DAL FALCO ed altri. — « Estensione delle norme della legge 27 luglio 1967, n. 622, alle organizzazioni dei produttori per tutti i prodotti agricoli » (1617), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alle Commissioni permanenti riunite 1ª* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e *11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

CUCINELLI ed altri. — « Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti » (1630), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

*alle Commissioni permanenti riunite 8ª* (Lavori pubblici, comunicazioni), e *10ª* (Industria, commercio, turismo):

MADERCHI ed altri. — « Nuove norme per la regolamentazione del servizio pubblico di trasporto delle persone a mezzo di autoveicoli di piazza (taxi) » (1635), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: PASTORINO ed altri. — « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1463), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

**Annunzio di presentazione di relazioni**

P R E S I D E N T E . A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Zugno ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (1628).

A nome delle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 9ª (Agricoltura), il senatore Pala ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: Spagnolli ed altri. — « Rifiinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (509); Endrich ed altri. — « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna » (1338); Balbo ed altri. — « Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (1373).

**Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

ASSIRELLI ed altri. — « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (708);

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei

contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (425-B) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste » (1096) (Con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (1176), (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

« Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali » (1266) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

#### **Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

P R E S I D E N T E . È pervenuta la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Corrao, per il reato di emissione di assegni a vuoto (articolo 116 n. 2 del decreto 31 dicembre 1923, n. 1736) (Doc. IV, n. 118).

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » (1620);

« Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1552), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva » (1564), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori;

« Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva » (1582), d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis

(Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1620, con il seguente titolo:**  
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale »; « Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso », di iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva », d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis. Per tali disegni di legge è stata autorizzata la relazione orale.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, è forse la prima volta nella cronaca della produzione legislativa che si procede con decreto-legge alla modifica del codice penale o del codice di procedura penale. Dico è la prima volta non perchè non sia ipotizzabile una situazione di emergenza che possa richiedere un decreto-legge, or-

mai diventato, del resto, il normale strumento di produzione legislativa, con l'esclusione cioè, da parte dell'Esecutivo, del Parlamento (dico esclusione, anche se è prevista naturalmente la conversione con tutte le conseguenze, perchè dovrebbe nascere dalla volontà dei componenti dell'Assemblea l'ipotesi che si vuol tradurre in norma modificatrice mentre nella specie è l'Esecutivo che fa valere la sua volontà che normalmente il Parlamento accetta o subisce attraverso la conversione o la modificazione), ma perchè è la prima volta che si concepisce una modifica del sistema processuale e dell'istituto penale attraverso il decreto-legge per una situazione abnorme dell'Esecutivo nei confronti dell'istituto penale divenuta improvvisamente urgente dopo anni ed anni. Sono infatti passati ormai 26 anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica e 30 anni, dal 1944, da quando i primi provvedimenti di modifica del codice penale e di procedura penale sono stati emanati dopo la frattura del dopo-guerra.

Ricordo il famoso provvedimento del 1944, che fu la prima novella che vivificò alcuni istituti; ricordo le norme contenute che proponevano di nuovo l'*exceptio veritatis* nell'ipotesi di diffamazione; ricordo le norme relative alla struttura del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ricordo infine quelle modifiche al codice di procedura che hanno innestato nuovo lievito nel vecchio filone di civiltà giuridica, contenuto nei nostri codici che, come tutte le leggi, subiscono l'usura del tempo. Ieri il senatore Bettiol ha voluto rivendicare ai codici penale e di procedura penale un vasto apporto di civiltà, non solo per quanto concerne il diritto positivo italiano, ma, egli ha detto, per tutti i popoli della terra che hanno attinto, da questi codici, alcuni istituti profondamente innovatori.

Sono dell'opinione, onorevole Ministro, che si debba innovare ai codici vigenti. Lo abbiamo sempre sostenuto, da questi banchi, non da adesso, da anni, quando il Governo rimaneva inerte e indifferente di fronte all'esigenza del procedimento accusatorio; esigenza imprescindibile in un momen-

to in cui si ritiene oggetto di più vigorosa tutela l'individuo che la società. Quando invece si riteneva maggiormente degna di tutela — e quando dico degna di tutela non mi riferisco al significato letterale del termine ma ad una esigenza — la comunità a scapito anche dei diritti dell'individuo, il provvedimento inquisitorio si imponeva. I due sistemi, secondo le ispirazioni e la vocazione accusatoria ed inquisitoria si sono succeduti nei secoli e specialmente negli ultimi duecento anni, ritenendosi ad un determinato momento l'uno molto più appropriato e apportatore di una civiltà e tutela dei diritti, l'altro in altri periodi maggiormente apportatore di civiltà e di tutela di diritti. È un frutto del sentire comune, è una codificazione di un sistema che un determinato periodo storico esprime. Non posso non ricordare l'esempio del regime vigente in Austria sotto Maria Teresa. I sistemi si sono succeduti, ritenendo il primo un'esigenza assoluta, ritenendo poi il secondo un'esigenza assoluta in un periodo storico contraddistinto da caratteristiche diverse.

Pertanto, onorevoli colleghi, quando si parla della modifica dell'istituto penale come evoluzione nel tempo verso norme, frutto di un periodo di maggiore civiltà, di maggiore sensibilità di fronte ai problemi della libertà, si esprimono parole in libertà (scusate il bisticcio) che non esprimono un'esigenza assoluta ma non fanno che fotografare l'alternanza di determinati istituti nel volgere delle vicende umane.

Oggi improvvisamente si è sentita, prima dalla Corte costituzionale e poi, dal Parlamento e dall'Esecutivo, l'esigenza di modificare le norme del codice penale e del codice di procedura penale, in un periodo di involuzione. Diceva ieri il senatore Bettiol che ci siamo affacciati all'Africa credendo di essere portatori di civiltà e subiamo in questo momento una certa osmosi di barbarie che potevamo riscontrare in popoli, non certo per colpa loro, ma per posizione geografica e per condizione storica, ancora all'epoca dell'uomo ancestrale.

Ho fatto questa premessa unicamente per dire che tutte le lodi che si fanno a questo

provvedimento urgente sulla giustizia penale sono inutili e vane. Ve ne do una dimostrazione: prendiamo ad esempio il decreto-legge 11 aprile 1974 n. 99, seguito dal decreto-legge 20 aprile 1974 n. 104, decreto che è all'esame della Corte costituzionale perchè nessuno si è accorto di certi particolari, forse ad eccezione del nostro Gruppo. Questi provvedimenti rappresentano la volontà dell'Esecutivo secondo determinati umori, secondo determinati eventi esterni e sono frutto di un pragmatismo senile del Governo, di un Governo ormai affetto da disturbi di circolazione, da una arteriosclerosi piuttosto avanzata e che ogni tanto esprime una volontà che si concretizza — e non potrebbe essere diversamente — in un decreto-legge. Se così non fosse non si vedrebbe effettivamente la necessità del ricorso al decreto-legge, nel momento in cui è in corso l'esame della riforma del codice della procedura penale e dell'istituto penale, non si vedrebbe l'opportunità di questo anticipo di legislazione novellistica che noi respingiamo nella sostanza e nel metodo.

Ed ecco un esempio di questa altalena: il 25 gennaio del 1973, quindi recentemente, il Ministro di grazia e giustizia, parlando dell'articolo 99 del codice penale in occasione di un intervento laudativo del mandato di cattura obbligatorio nei confronti del potere di libertà provvisoria, dava la giustificazione della legge che è passata nella cronaca ormai ed anche nel linguaggio parlamentare come legge Valpreda. Ho sentito che anche il senatore Petrella usava questa espressione, il che dimostra che anche da parte dei componenti del Gruppo comunista si indica il famoso provvedimento di cui all'articolo 2 della legge del dicembre 1972 come legge Valpreda; cioè la legge ha perso anche nella vostra valutazione...

TERRACINI. Avete cominciato voi a battezzarla in questo modo. Noi vi abbiamo imitato; abbiamo fatto male naturalmente.

NENCIONI. Avete fatto benissimo; vi abbiamo convinti che è la legge Valpreda

e siamo lieti di questo. E noi adesso abbiamo presentato un disegno di legge diretto all'abrogazione di quello squallido articolo 2, segno concreto della viltà del Governo di fronte alle esigenze della comunità nazionale.

TERRACINI. Perchè avete chiesto l'abrogazione e non avete chiesto il *referendum* popolare?

NENCIONI. Abbiamo chiesto l'abrogazione perchè è il veicolo più naturale per i componenti di un'Assemblea. E perchè il *referendum* popolare?

TERRACINI. Per sentire che cosa ne pensa il popolo italiano.

NENCIONI. Potete farlo voi questo; è una sola norma che vogliamo abrogare.

TERRACINI. Noi non la vogliamo abrogare, voi sì.

NENCIONI. Potete farlo voi questo per vedere che cosa ne pensa in senso positivo. Noi ci siamo rivolti al Parlamento.

Senatore Terracini, questa sua interruzione è veramente acuta, se lei vuole, ma acuta nel senso di una critica al vostro comune sentire perchè noi siamo sempre stati — e gli atti parlamentari sono lì a testimoniare — favorevoli agli atti di democrazia diretta; e il *referendum* è il più classico degli atti di democrazia diretta. Quando si è trattato per la prima volta di sperimentare un atto di democrazia diretta attraverso il controllo popolare di un provvedimento legislativo, noi siamo stati coerenti con i nostri precedenti e le nostre prese di posizione. Ad opporsi invece fino all'ultimo siete stati proprio voi insieme ai socialisti, ai socialdemocratici, ai repubblicani: avete fatto di tutto — congiure di vertice ed anche di base — per evitare il *referendum*, per evitare così un atto di democrazia diretta.

Dicevo che il 25 gennaio 1973, all'Istituto Goethe, nel corso di un seminario di studi sull'esecuzione della pena promosso dalla

Associazione italiani giuristi per la difesa della libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, la giustificazione che ha addotto il Ministro di grazia e giustizia è stata quella della possibilità che la dimensione della pena non corrispondesse alla capacità a delinquere o pericolosità criminale. A questo proposito io non condivido quanto ha sostenuto ieri il senatore Bettiol che una cosa sia la capacità a delinquere e una cosa sia la pericolosità criminale. È un vecchio contrasto tra Bettiol e Grispigni sul significato, sulla nozione di pericolosità criminale. Bettiol ritiene che la capacità a delinquere sia in relazione all'azione anti-giuridica e colpevole concreta mentre la pericolosità sia un elemento intrinseco della gente che non ha nulla a che vedere con la capacità a delinquere, di cui è emblematico l'evento prodotto dall'azione anti-giuridica e colpevole. Noi siamo d'opinione invece, e con la più autorevole dottrina, che capacità a delinquere e pericolosità criminale siano due concetti analoghi, che si tratti della identica cosa sotto il profilo concettuale e sotto il profilo concreto.

Il Ministro di grazia e giustizia diceva che una delle ragioni per poter conferire al giudice il potere di concedere la libertà provvisoria, anche quando sia previsto il mandato di cattura obbligatorio, consiste nelle pene di una certa dimensione previste dal codice penale, che probabilmente non corrispondono come contenuto retributivo alla capacità a delinquere dell'individuo di fronte al caso concreto; e poi aggiungeva: « Per il gioco delle aggravanti e della recidiva, la quale è disciplinata dall'articolo 99 del codice penale, per l'impossibilità di tener conto delle attenuanti può divenire facilmente obbligatorio il mandato di cattura non solo per il furto, ma anche per i delitti di peculato, violenza, resistenza eccetera ».

Pertanto il Ministro di grazia e giustizia, di fronte all'esigenza di mantenere in vita l'articolo 99 del codice penale nella sua formulazione, riteneva giusto proporre e sostenere, cioè far approvare dal Parlamento, l'articolo 2 di quella che è diventata poi la legge 15 dicembre 1972, n. 773, *vulgo legge*

Valpreda; e da oggi con il decreto-legge si sovverte proprio quell'istituto che invece era stato ritenuto rigorosamente da mantenere, come esigenza assoluta della tutela della collettività per il mantenimento di quel minimo etico che l'istituto penale ha la funzione di salvaguardare. Ebbene, qui si tratta di una materia che indubbiamente in un ciclo di anni ha un'esigenza di modifica, di adattamento ad una società diversa nella sua composizione e nella sua dinamica; si vede invece che a distanza di mesi si sostengono tesi completamente diverse proprio nell'istituto penale, che dovrebbe essere quello che ha maggiori esigenze di stabilità perchè rappresenta un punto di riferimento almeno di una generazione, anche perchè si debbono conoscere i contorni precisi di quel raggio di luce che, proiettato nella società, delimita il bene dal male, il lecito dall'illecito.

Questi concetti invece si sovrappongono, le esigenze vengono sostenute come esigenze assolute e poi vengono bruscamente abbandonate; il Ministro di grazia e giustizia abbraccia determinate tesi per giustificare un determinato provvedimento, e credo che l'allora ministro fosse sincero in questa sua valutazione tecnico-scientifica di una norma che abbiamo giudicato abnorme anche ieri, solennemente, in quest'Aula, concordi tutti i Gruppi. Non ci sarebbe stata l'ordinanza della corte d'assise d'appello di Genova se ai magistrati non fosse stato concesso, oltre che l'arbitrio di poter agire, anche uno strumento processuale, uno strumento dell'istituto penale di cui poter fruire.

Onorevole Ministro, sostengo che queste norme hanno il dovere di una certa durata nel tempo, perchè nasce sempre confusione tra l'applicazione della norma processuale e penale e la norma penale con la realtà che è sempre sfuggente e mutevole e per questa delicatezza di funzione abbiamo esaltato sempre, in tutti i tempi, la funzione giurisdizionale.

Oggi che è stata degradata da sacerdozio a funzione, da funzione a servizio, forse, onorevole Ministro, questa sensibilità si è molto attenuata. Infatti — e lo dico *incidenter tantum* e non ne parlerò più — non sa-



rebbe mai potuto accadere un fatto come questa ordinanza abnorme della corte d'assise d'appello di Genova. Ieri le ho detto delle parole dure perchè il Ministro di grazia e giustizia ha un potere anche di promozione di un'azione disciplinare; ma i nostri ministri non l'hanno mai esercitato, nemmeno di fronte a fatti veramente clamorosi. Come è stato detto ieri in quest'Aula, non solo il contenuto dell'ordinanza è abnorme, ma è frutto di un'estorsione; e se oggi si ritiene anche la promozione legislativa evento di un'azione di corruzione o di concussione, a maggior ragione si può ritenere frutto di un'azione di concussione o di corruzione, secondo i casi (è classico questo esempio), un provvedimento della magistratura.

L'istituto penale e l'istituto di procedura penale non possono subire l'onta delle novelle a ondate successive, come è dimostrato dal decreto-legge n. 99 seguito dal decreto-legge n. 104, seguito dalla promozione di sindacato costituzionale che porrà nel nulla certamente alcune norme, salvo che la Corte costituzionale non venga meno ai suoi doveri, come qualche volta è avvenuto, e si trasformi in un consesso meramente politico che, attraverso la parola ormai scaduta del suo attuale presidente, possa giustificare anche alcune capriole fatte dall'Esecutivo attraverso dei provvedimenti, con una maggioranza che approva senza conoscere e senza sapere.

Vede, onorevole Ministro, la corte d'assise d'appello non era competente ad esaminare quella che non si può definire un'istanza per la libertà provvisoria dei singoli componenti perchè è stata presentata da chi non aveva legittimazione nè interesse. Ma io prescindendo da questo perchè l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, non prevede nè un interesse di parte nè un'istanza di parte: il collegio può anche procedere d'ufficio. Ma perchè il giudice sia quello che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale, in questo caso la corte d'assise d'appello, occorre che la corte d'assise d'appello sia in sessione: non può essere convocata per questo. È pacifico che quel-

l'ordinanza, richiamandosi all'articolo 279, ultimo comma, commette un macroscopico errore perchè, non essendo la corte d'assise d'appello in sessione, era competente la corte d'appello e nella specie era competente la sezione istruttoria presso la corte d'appello di Genova, cioè i magistrati togati e non i giudici popolari.

Fatta questa premessa, onorevole Ministro, debbo dire che siamo contrari al metodo. Siamo contrari e siamo stati contrari anche in Commissione ad alcuni istituti come quello previsto dall'articolo 6 del decreto-legge; siamo contrari all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 9 e all'articolo 10. Nè si comprende, se non attraverso quel baratto, che è ormai diventato pane quotidiano nell'Esecutivo, perchè con una norma come la modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale, che anche noi abbiamo auspicato attraverso il nostro disegno di legge numero 1564 — siamo stati noi anzi i primi a proporre la modifica dell'articolo 272 relativo alla durata massima della custodia preventiva — si doveva impedire l'apertura delle carceri per pericolosi delinquenti che la precedente modifica avrebbe permesso.

Ora, una scadenza infausta per la nostra comunità nazionale, specialmente in questo periodo di delinquenza dilagante, poteva giustificare anche un provvedimento urgente sulla giustizia penale e in modo specifico per la durata massima della custodia preventiva. Ma non si comprende la ragione per cui questa esigenza, che poteva avere il carattere dell'urgenza, si sia portata dietro alcune norme sostantive che erano in discussione nel disegno di legge delega per la modifica del codice di procedura penale, quali ad esempio l'articolo 6 che modifica il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e l'articolo 7 che abroga l'ultimo comma dell'articolo 69.

Nè del resto si capisce come sia possibile, onorevole Ministro, proprio in un momento in cui l'istituto penale ha bisogno del suo carattere retributivo — non adopero il termine repressivo per non essere malcompreso — che si sia arrivati a concepire una norma come quella contenuta nell'articolo 8 del de-

creto-legge. Non so cosa scriveranno i trattatisti di domani di questa norma e come la ricostruzione dogmatica della norma stessa potrà essere fatta secondo i canoni tradizionali del nostro istituto penale, quei canoni tradizionali che non si richiamano a Von Listz, al diritto tedesco, e tanto meno al diritto sovietico e al diritto nazista che sono uguali l'uno all'altro nella concezione e nelle finalità.

Onorevole Ministro, ricordo anche alcuni cocenti articoli proprio del senatore, allora professore, Bettiol e altri cocenti articoli del 1934 dell'oggi defunto professor Delitala, proprio contro concezioni del diritto penale che non erano in armonia con il nostro sentire, con la nostra tradizione e soprattutto con la nostra civiltà giuridica.

Noi abbiamo sempre ritenuto il diritto penale ancorato al criterio romano del *nulum crimen sine lege*, seguito poi dalla necessaria illazione *nulla poena sine lege*. Questo è un criterio assoluto della nostra civiltà giuridica. L'articolo 8 pone una modifica dell'articolo 81 che travolge tutte le premesse di civiltà del nostro istituto penale.

Che cosa dovranno pensare i cultori del diritto quando dovranno ricostruire dogmaticamente il significato delle norme innovative e collocare queste perle, naturalmente giapponesi, non autentiche, nella collana delle previsioni contenute nel primo libro del codice penale, che è la premessa logica e storica della dinamica dell'applicazione di tutte le norme primarie e secondarie che prevedono ipotesi criminose e che dispongono pene retributive, con fine, sia pure oggi prevalente, di prevenzione? Che cosa dovranno dire quando è scomparsa qualsiasi possibilità del cumulo di pene, in un momento in cui si presenta, nella società, il cumulo dei reati, mentre i fatti antiggiuridici e colpevoli si moltiplicano e si presentano come un inarrestabile vortice di fronte a cui la giustizia è impotente?

Le forze dell'ordine, a loro volta, sono, per gli ordini ricevuti dall'alto, impotenti anche all'accertamento, nell'immediatezza del crimine, delle condizioni e delle circostanze che possono essere accertate ai fini

della responsabilità, perchè quando si presenta l'evento devono essere accertati nell'immediatezza, non dal magistrato, che è lontano nel tempo e nello spazio, ma dalla polizia giudiziaria, tutti gli elementi che possono portare ad accertare la responsabilità penale di individui che si sono resi colpevoli di efferati delitti.

Tutto è paralizzato. La legge 5 dicembre 1969 ha paralizzato la polizia giudiziaria. Eravamo di fronte ad una magistratura che, al momento di decidere, almeno secondo la Costituzione, dipendeva solo ed esclusivamente dalla legge e non dal Ministro di grazia e giustizia o dal Ministro dell'interno o dal Presidente del Consiglio, che interviene per non far arrestare 830 individui che dovevano rispondere di fatti di cui oggi subiamo le conseguenze anche di dignità di fronte alla comunità mondiale.

Ebbene, oggi alla magistratura togliete qualsiasi possibilità di concepire una pena retributiva e pertanto viene meno anche il carattere della prevenzione. Allora è inutile parlare dell'esigenza dell'istituto penale, della tutela del minimo etico, della esigenza che la società finalmente respinga la violenza sotto qualsiasi forma e sotto qualsiasi colore, che respinga la possibilità della delinquenza comune di tutelarsi industrialmente per inferire dei colpi mortali alla comunità nazionale, quando poi non solo interveniamo nell'istituto penale reiteratamente, ma togliamo gli strumenti per poter provvedere.

Onorevole Ministro, si dice: « Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge » e si prevede, per il fatto più grave, che la pena sia aumentata sino al triplo. Ora non dobbiamo essere noi a dirle che nel caso previsto dall'attuale articolo 81, non modificato dall'articolo 8, cioè per quanto concerne il reato continuato, la magistratura questo triplo non lo ha mai applicato; era una norma puramente teorica, poichè per il fatto più grave si applicava la pena aumentata magari di 5 giorni, magari di 30

giorni, magari di un mese ma non si è mai arrivati non dico al triplo ma neanche al normale aumento, cioè al terzo.

Dico forse questo, onorevoli colleghi, perchè concepisco un diritto penale non retributivo ma repressivo nel senso deteriore della parola? Certamente no, questo non risponderebbe a verità. Nel momento in cui la società si merita un istituto penale efficiente, deve essere dovere di tutti i cittadini e normale sentire di tutti i componenti di un'assemblea rappresentativa tutelare la società; altrimenti, svuotata la polizia giudiziaria, svuotato l'istituto penale, svuotato il diritto « penale » — che il senatore Bettiol ieri contrapponeva al diritto « premiale » essendoci questa evoluzione in atto — assisteremmo veramente impotenti, recitando un *mea culpa* che non potremmo non recitare, al dilagare della delinquenza. Ed è inutile poi che l'onorevole Rumor venga a dire nelle aule del Parlamento sempre le stesse parole, sempre con lo stesso tono. Ricordiamo i soliti telegrammi della Presidenza della Repubblica, le dichiarazioni dei ministri interessati, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'interno che segue i funerali degli agenti trucidati.

A che serve tutto questo? A che serve questa squallida ipocrisia quando l'istituto penale che dovrebbe essere veramente in armonia con i bisogni della comunità ogni giorno si svuota di contenuto e quando si sentono in quest'Aula parlamentari e ministri dire che la polizia giudiziaria dipende dall'autorità giudiziaria? Anche ieri è stata fatta quest'affermazione da chi non conosce l'abc del codice penale, del codice di procedura penale, delle leggi penali. È un luogo comune vuoto di significato poichè il dipendere presuppone un rapporto organico, mentre la polizia giudiziaria dipende da altri corpi — per adottare un linguaggio diventato comune — separati dello Stato e quindi non si può dire che dipenda dall'autorità giudiziaria. Anzi, se lor signori che ieri hanno parlato in questo modo si fossero presi la briga di andare a consultare gli atti dei congressi, che ormai si moltiplicano, delle varie, differenziate associazioni di magistrati si sarebbero

accorti che non vi è congresso sia di Magistratura democratica, sia di tutte le altre associazioni, compresa l'Unione, che sarebbe secondo la valutazione politica la più reazionaria e quella che combatte, secondo Magistratura democratica, delle battaglie di retroguardia, che non abbia un minimo comune denominatore, quello di richiedere che la polizia giudiziaria dipenda dall'autorità giudiziaria; se lo richiedono, almeno secondo una valutazione non strettamente giuridica, ma una valutazione politica, esaminando questi documenti, dovrete convincervi che non è così o probabilmente sarebbe bene fosse così. Ma se ogni giorno scavate e svuotate l'istituto penale noi ci troveremo di fronte non solo a delle ordinanze abnormi come quella della corte d'assise d'appello di Genova, illegalmente convocata e illegalmente autrice di un'attività giurisdizionale al di fuori del quadro istituzionale, ma ci troveremo di fronte a dei gravissimi delitti che non potranno essere puniti proprio per la facoltà che si concede alla magistratura di spaziare in un campo veramente vasto della dimensione della pena, sì da accentuare la tendenza ad un'azione retributiva che non è più retributiva proprio per la carenza del peso, della dimensione della pena stessa.

E allora si arriva a quel diritto libero di cui parlava con orrore il senatore Bettiol e a quella concezione dell'istituto penale che era propria del nazismo e che noi abbiamo sempre in Italia respinto e che è propria del codice penale sovietico che noi abbiamo sempre respinto in tutte le sue articolazioni. Noi respingiamo questo sistema novellistico, lo respingiamo nel metodo, lo respingiamo nella sostanza ma soprattutto, onorevole Ministro, ci auguriamo che, al di là delle lacrime di coccodrillo che sono state sparse ieri alla Camera e al Senato, si cerchi, almeno nei limiti delle possibilità, con minore ipocrisia, di creare un istituto penale che sia degno di questo nome. (*Applausi dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

MARTINAZZO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, si è, da parte di molti, posto l'accento su una presunta scorrettezza che caratterizzerebbe il ricorso allo strumento del decreto-legge quando si debba operare in materia di diritto penale processuale o di diritto penale sostanziale. Io ho la sensazione che questo tipo di discorsi sia sufficientemente evasivo, qualche volta frivolo, perchè la realtà è diversa e, tutto sommato, assai più stringente rispetto a valutazioni di tipo tecnico, molto spesso abbastanza precarie. La verità è che l'urgenza del provvedimento è nelle cose e da questa constatazione deriva un duplice ordine di conseguenze. Da un lato, certo, il riconoscimento di quel tanto di riduttivo che è proprio di una scelta di questo tipo, il riconoscimento di un'ulteriore discontinuità che si crea all'interno del sistema e dall'altro insieme l'obbligo di tornare a ribadire, anche se purtroppo auspici di questo genere rischiano sempre di più di essere soltanto rituali, la necessità che finalmente trovi una conclusione producente un dibattito che si trascina ormai da troppi anni anche nelle Aule parlamentari senza attingere ad approdi risolvitori in questa materia. Quindi, non vale tanto la preoccupazione astratta intorno all'uso di uno strumento che a qualcuno appare improprio, quanto la drammatica constatazione concreta che, se non ci riuscirà di aprire uno spiraglio in questa situazione, ben altri decreti-legge potranno seguire a questo, al limite magari un decreto-legge di poche parole in cui si annunci che *exit respublica*.

Chiarito questo, mi pare che ogni apprezzamento critico debba porsi all'interno di questa dimensione senza pretendere di operare su un terreno che non appartiene all'ambito del nostro discorso e tenendo conto, ripeto, della situazione concreta e di urgenza all'interno della quale si è inteso operare. È in questo senso che va innanzitutto salvato ed apprezzato l'intervento relativo alle norme che attengono alla procedura penale, cioè alla necessità di apprestare strumenti capaci di impedire che le conseguenze ultime di una riforma, secondo me civi-

lissima, come quella del 1970, possano di fatto, calate all'interno di una macchina processuale ossidata come quella che ci troviamo a dover adoperare, diventare insopportabili anche sotto il profilo delle reazioni dell'opinione pubblica con la creazione di nuovi problemi dal punto di vista della tutela dell'ordine sociale.

Vi sono, se si vuole, margini di incompiutezza in questa scelta; vi è, credo, al fondo — ed è innegabile — una sorta di prospettiva transattiva, compromissoria, ma credo che il gesto politico debba valutarsi anche sotto il profilo della opportunità. Sono cioè convinto che la scelta del raddoppio dei termini di carcerazione preventiva, se non fosse stata accompagnata da una significativa anticipazione di norme che del resto sono già contenute nel testo del libro primo del codice penale così come licenziato dal Senato, avrebbe sicuramente potuto determinare reazioni rischiose anche nell'ambiente carcerario. Non si tratta perciò di affermare che vi è qui una rinuncia, una frana, un momento di rottura nei confronti della criminalità, ma vi è piuttosto la consapevolezza che occorre un minimo di organicità nell'affrontare questi problemi. Del resto credo sia abbastanza sterile la polemica fra un perfettismo che pretende le grandi e totali soluzioni ed un pragmatismo che giustamente, per certi aspetti, è stato qui condannato, che si lasci influenzare dalle suggestioni della cronaca e si trovi via via, rimanendo sempre perdente, ad inseguire la storia.

Vi è un modo per rinvenire un approccio producente che non è appunto l'attesa dei rinnovamenti apocalittici ma è il frutto di quotidiani impegni, di gesti coerenti, di operazioni anche modeste ma che si iscrivono all'interno di una prospettiva, dentro un orizzonte verificabile. Dunque, quando attraverso questo decreto-legge, sul piano del diritto sostanziale, si introduce un corpo compatto di norme che, tutto sommato, stanno dentro la prospettiva della riforma del codice penale, francamente non si riesce ad intendere perchè questo gesto dovrebbe essere valutato come eccentrico rispetto al

più generale orizzonte che tutti quanti, almeno nelle intenzioni, vogliamo disegnare.

Per quanto riguarda i termini di carcerazione preventiva, nell'esprimere una accettazione nei confronti di questa opzione credo (e direi che questa affermazione la esige da un lato un minimo di anticonformismo di fronte a reazioni irrazionali come quelle che oggi percorrono l'opinione pubblica, ma di più una valutazione corretta e adeguata della situazione) che tale accettazione non può non accompagnarsi alla consapevolezza che si tratta di una inversione di tendenza sufficientemente allarmante. Si tratta, quanto meno, di un rimedio abbastanza indiretto, di una terapia soltanto sintomatica il cui rischio è quello di mistificare le cause reali della situazione giudiziaria, della patologia giudiziaria che connota la nostra esperienza quotidiana.

Non è il problema dei quattro anni complessivi di carcerazione preventiva che è rappresentativo di una miopia del legislatore o di una sua inefficienza nei confronti della necessità della risposta punitiva; è piuttosto la constatazione che il calare dentro una macchina arrugginita, dentro una macchina per sua natura, vocazione e struttura lenta e artificiosa, è la constatazione purtroppo realistica, ripeto, che questa operazione non si fa senza pagare alti costi e che taluni costi minacciavano di diventare insostenibili; per cui, sotto un profilo di immediatezza, si giustifica questa scelta di opportunità. E dunque il limite della transitorietà e della urgenza di questa opzione che la caratterizza e che la rende accettabile, purchè sia chiaro che la strada non è certo quella di una inversione di tendenza rispetto alle norme del 1970; ma la strada risolvibile è piuttosto quella di una operazione conclusiva di quella riforma del codice di procedura penale dalla quale tutti quanti ci attendiamo una macchina processuale capace di risposte più tempestive, capace di atteggiamenti esemplari sia nei confronti dei doveri di difesa sociale sia nei confronti di quelle garanzie di libertà del cittadino in cui ancora poco tempo fa, discutendosi in quest'Aula di quel problema, il professor

Bettiol riconosceva non a caso uno dei connotati fondamentali di un processo civile.

Del resto, vi è anche all'interno di questa soluzione transitoria e tutto sommato atipica un qualche cosa da salvare. Credo che l'esperienza e certi accenni della Corte costituzionale abbiano dimostrato che il meccanismo previsto dalla legge del 1970 non era sufficientemente articolato. E la proposta che oggi ci troviamo a discutere risponde in qualche misura a questo tipo di preoccupazioni; l'aver inteso che il meccanismo dei termini di carcerazione preventiva non può essere costruito in modo complessivo e astratto, svincolato da precisi raccordi con le diverse fasi del giudizio, è, mi pare, una puntualizzazione di qualche rilevanza e di qualche interesse; talchè, anche in sede di formulazione generale delle norme in questa materia del codice di procedura penale occorrerà tener conto di quanto è scritto nella anticipazione della quale oggi discutiamo, intorno alla necessità di costruire dei termini di carcerazione preventiva che siano chiaramente raccordati alle diverse fasi e ai diversi gradi del giudizio così che si realizzi, tra l'altro, una uguaglianza sostanziale nelle diverse situazioni processuali e in più meccanismi capaci di bloccare le conseguenze più irrimediabili di una costruzione che fosse eccessivamente statica e formale.

Ma vi è, accanto a questo tipo di scelta che, ripeto, era necessitato, qualche altro spunto anche di livello processuale che si può rapidamente sottolineare: in particolare quel tentativo che del resto è ricorrente di una migliore utilizzazione del giudizio direttissimo. L'aver raddoppiato i termini da cinque a dieci giorni perchè sia possibile portare l'imputato a giudizio con rito direttissimo è sotto questo profilo un tentativo abbastanza serio che dovrebbe portare qualche vantaggio; dico portare qualche vantaggio, senza però che nessuno si possa illudere sulle capacità risolventi di questa scelta. In verità il giudizio direttissimo nella nostra struttura processuale ha sempre offerto una resa sufficientemente precaria, proprio perchè a ben guardare è qualche

cosa di marginale e molto spesso di contraddittorio rispetto a quella che è la concezione generale che abbiamo del giudizio. Il giudizio direttissimo è un presentimento, una indicazione di un diverso modo di interpretazione del processo e quindi molto spesso risulta incompatibile rispetto agli stessi dati della macchina giudiziaria. Perciò, anche l'aver allargato quei termini non può certo consegnarci ad ottimismo che sarebbero totalmente immotivati. Occorrerebbe ben più per rendere funzionale il processo direttissimo, ma è anche chiaro che in questa situazione occorre contentarsi di ritocchi pur lievi.

Detto questo, credo che sia in qualche modo doveroso un accenno alla problematica di diritto penale sostanziale, che del resto è ciò che in particolare ha occupato l'Assemblea in questi giorni. Non a caso abbiamo ascoltato ieri un discorso, quello del professor Bettiol, che è risultato chiaro a tutti e che costituisce un po' il presupposto di altre valutazioni particolari. Il professor Bettiol ci ha consentito di radicare alcune affermazioni specifiche dentro un orizzonte generale che solo la sua scienza poteva consentirci di esprimere e di definire nel modo così suggestivo con cui gli è riuscito ieri. Certo però — ed è chiaro che non si dà una polemica tra me e il professor Bettiol: le distanze sono sotto questo profilo infinite — è che ieri sera ascoltandolo mi veniva in mente questa situazione di privilegio che i professori hanno rispetto a noi: noi non dobbiamo dimenticare quello che i professori scrivono, a loro invece è consentito qualche volta dimenticarsene. Mi ha, ad esempio, colpito quello sforzo redentivo, quell'esorcizzare con il richiamo di una improbabile costituzionalità le misure di sicurezza per garantire, per ribadire la bontà della scelta del sistema dualistico.

In verità non possiamo dimenticare come in sede di Assemblea costituente alcuni dei discorsi più alti che siano stati pronunciati su questo tema appartengono proprio al professor Bettiol, là dove espresse una difesa fermissima e dura del principio di legalità; e giungendo, sia pure implicitamente, a

riconoscere che le misure di sicurezza sono irriducibili al principio di legalità, irriducibili quanto meno nei riflessi dell'unica funzione producente che si potrebbe loro attribuire, cioè quella di una prevenzione autentica. Se invece sono qualche cosa che segue alla pena, riesce difficile intendere in che modo esse possono essere espressive di questo ruolo e di questa funzione preventiva. Il professor Bettiol in verità ha anche espresso altre valutazioni; non direi che si sia trattato di critiche, ma ha richiamato la nostra attenzione intorno a taluni inconvenienti, a talune possibili rotture che all'interno del sistema possono essere rappresentate da scelte come quelle operate intorno al reato continuato, alla recidiva eccetera. Ora — e questo non lo dico per lui — debbo chiarire che per quanto mi riguarda ho colto accenti di notevole stravaganza nell'approccio a questo tipo di discorso. Infatti sembra che noi oggi siamo qui a discutere per la prima volta di queste cose; sembra che queste siano improvvise illuminazioni del Governo, invenzioni dettate dalla suggestione della cronaca, e non si ricorda che tutti questi istituti per quanto riguarda il Senato della Repubblica sono passati al vaglio di una discussione in Commissione e sono stati quasi unanimemente approvati dall'Assemblea. Pertanto, appare abbastanza strano che oggi qualcuno, che magari è stato tra coloro che allora approvarono quelle norme, scopra che tali norme ci sono. In verità, il Governo, ripeto, non ha fatto altro che estrapolare dal libro primo del codice penale così come approvato dal Senato un blocco di norme che riteneva di particolare interesse rendere immediatamente agibili. E secondo me ha fatto bene.

Ha fatto bene anzitutto — e va sgombrato il campo da questo discorso — a non preoccuparsi di reazioni abbastanza irrazionali quali quelle che vedono in questo una sorta di abdicazione delle capacità intimidatrici della pena o della sua funzione retributiva. Non possiamo dimenticare che siamo in presenza di una serie di reati per i quali l'esperienza giudiziaria ci insegna che non è mai stato applicato il massimo della

pena. Ci si chiede francamente come ci si possa dolere di correzioni in meno delle quantità di pene che non sono mai state applicate nella pratica giudiziaria. È mai possibile che possa derivare da questo una diminuzione di capacità intimidativa, una diminuzione di funzione retributiva?

Per quanto riguarda in particolare la recidiva, il professor Bettiol ha espresso una serie di valutazioni particolarmente penetranti. Tutto sommato, io rimango col professor Bettiol che alla fine (non saprei ripetere la parola in tedesco perchè non ho alcuna dimestichezza con questa lingua) per ora l'alba di un nuovo diritto penale assai più raffinato di quello che abbiamo conosciuto sin qui, che apra la soglia di quello che egli non solo ieri ma anche in alcuni recenti scritti ha definito il diritto penale dell'atteggiamento interiore. Non vorrei adesso formulare proposizioni particolarmente sgrammaticate, però mi chiedo: rispetto a questa scelta, rispetto a questo orizzonte che bene o male si apre (ed è lungo questo itinerario che si può cogliere quella umanizzazione della pena che non solo è scritta nella Costituzione ma che rappresenta, direi, la richiesta di una coscienza moderna) come è possibile immaginare di conservare istituti, quale quello della recidiva obbligatoria, che tutto sommato sono rozzi rispetto a questa visione? Ecco la domanda che porrei al professor Bettiol. Non è forse vero che rendere facoltativa la recidiva significa consentire al giudice, sia pure attraverso strumenti indiretti e non immediati, una possibilità di valutazione personale dell'imputato che gli sta davanti e quindi anche di tentare un'esplorazione, sicuramente difficilissima, di quella coscienza che è in sostanza il parametro, la misura sulla quale giustamente il professor Bettiol riconosce la possibilità di costruire una risposta penale che recuperi e riscatti in sé quelle funzioni insieme retributive e di recupero che sono in sostanza riconoscibili come funzione essenziale della pena?

Ecco, in sostanza, il tentativo di rendere sempre meno cieco, sempre meno statico l'apparato strumentale del giudice non è

forse un modo di andare verso quegli approdi che il senatore Bettiol suggeriva? Lo stesso discorso, al limite, si può ripetere anche per quanto attiene al problema del reato continuato. È chiaro, io mi terrò assai alla larga da una discussione polemica che ha affaticato forse oltre misura per molti anni grossi cervelli delle discipline penali- stiche italiane. Sta di fatto però che il professor Bettiol riconosceva come un dato di partenza inequivocabile che l'istituto della continuazione, così come applicato fin qui, ha portato l'esperienza giudiziaria a consegnarsi molto spesso a soluzioni aberranti e intollerabili.

È difficile a questo punto distinguere la eventuale bontà della norma rispetto alla equivocità o negatività della sua interpretazione. Il professor Bettiol sa meglio di me che la norma non è soltanto quella che scriviamo noi, ma quella che vive nella storia degli uomini e dei popoli. Dunque la norma dell'articolo 81 è quella sì scritta nel codice, ma è anche quella che si ricava dalla interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza. Proprio il professor Bettiol indicava ieri una serie di situazioni di chiara, clamorosa patologia e indicava i rifiuti espressi su alcuni aspetti particolari dalla Corte di cassazione e parlava ad esempio della negata continuazione in tema di reati sessuali e potremmo aggiungere, credo senatore Bettiol, tutti i rifiuti in materia di falso.

È chiaro dunque che la premessa è questa: la funzione che il legislatore aveva affidato all'istituto della continuazione era quella di uno strumento capace di affinare e rendere più sottile la risposta punitiva, di non consegnarla alla logica delle quantità, ma piuttosto alla logica delle qualità.

Occorreva prendere atto che quella scelta non aveva fatto buona prova a livello dell'esperienza giurisprudenziale. In qualche modo pare a me che si giustifichi qui il senso di quella apertura che è stata apportata con il nuovo articolo 81. Certo, ha ragione il professor Bettiol quando afferma che, come tutte le novità, si tratta di una novità rischiosa. Non c'è dubbio che la uni-

vocità del disegno criminoso è una espressione sufficientemente ellittica, tale che potrà consegnarci magari ad ulteriori delusioni. Non sappiamo infatti che uso farà la giurisprudenza di questa chiave interpretativa. Ad esempio ricordo di avere in Commissione segnalato — la cosa non mi sembra poi tanto paradossale — che sarebbe potuto accadere che una novità che veniva introdotta a vantaggio dell'imputato potesse di fatto risolversi a suo svantaggio. Infatti sappiamo che oggi nella pratica giurisprudenziale l'unità del disegno criminoso viene di fatto regalata, perchè non si è mai vista una motivazione di sentenza che si sia attardata a spiegare il motivo per cui veniva rinvenuta ed identificata la consistenza di questa unicità nel caso concreto. È ora possibile che questa novità induca — del resto giustamente — il giudice a valorizzare l'unicità del disegno criminoso e quindi potremmo anche rischiare di trovarci di fronte a dinieghi, quando invece sino ad oggi tali dinieghi non erano stati proferiti.

Vi è certo questa possibilità: che vi siano inconvenienti nella interpretazione giurisprudenziale, ma a me bastava sottolineare che tutto sommato proprio all'interno del discorso che il senatore Bettiol proponeva anche questo tipo di scelta non può apparire improprio e contraddittorio, ma risponde, sia pure in modo rudimentale, a quelle esigenze che lui con forza diceva essere la base su cui si può fondare un diritto penale che sia la misura di una convivenza moderna.

Voi dunque capite come il discorso del professor Bettiol non possa e non debba essere frainteso. Mi sembra di aver colto appena qualche eco che tendeva non dico ad una strumentalizzazione ma ad una interpretazione riduttiva di quel discorso. Non credo — al di là certo della suggestione di quel titolo che il senatore Bettiol evocava ieri: « Dal diritto penale al diritto premiale » — che sia possibile rintracciare non solo nel discorso del senatore Bettiol di ieri, ma nell'opera dello scienziato Bettiol, una qualsiasi istigazione a ciechi furori repressivi.

La umanizzazione non può essere scambiata o mistificata come una resa alla criminalità, come un venir meno ai doveri di difesa sociale. Ecco un altro equivoco che andrebbe pazientemente e continuamente dissipato. Vi è in tutta questa situazione la necessità continua di chiarire i termini reali del nostro discorso; vi è una sintassi da reinventare, senza di che il dialogo tra noi e tra noi e la pubblica opinione non potrà in alcun modo reperire e rintracciare sbocchi in qualche misura appaganti.

Certo, mi rendo conto che non siamo fuori dalla realtà quotidiana; questa non è una discussione accademica e quindi mi rendo conto che ci troviamo oggi a parlare di queste cose quando pesa su tutti quanti l'ombra di un episodio che non solo mette in gioco la vita di un uomo, ma segna una ulteriore gravissima e lacerante tappa all'interno di questo lungo viaggio dentro la crisi delle istituzioni, dalla quale ancora non si vede una uscita risolutrice.

Ma è proprio per questo, perchè siamo calati in questa realtà, che non bisogna offrire risposte evasive o che non siano ancorate saldamente alle radici stesse della storia nella quale stiamo. Quando il collega Nencioni ripropone un ritornello che in questi giorni è stato anche coralmemente espresso dal Gruppo della destra nazionale parlando della « squallida » legge Valpreda, che sarebbe stata il mezzo e lo strumento della ordinanza della Corte di assise di Genova, penso che addebiti a un gesto del legislatore una responsabilità che non gli appartiene, a parte il gusto della aggettivazione (ma mi pare di aver inteso che l'aggettivo « squallido » è una parola chiave nel lessico del senatore Nencioni).

La legge Valpreda non è nè squallida nè altro; ha ragione lui a dire che non è la legge Valpreda, ma non fummo noi a chiamarla in questo modo: fu la Destra nazionale ed insieme — debbo dirlo purtroppo — la mediocre fantasia di certa stampa. La legge Valpreda non è niente soprattutto rispetto all'episodio di Genova, perchè qui ha ben ragione il senatore Brosio quando afferma che quella ordinanza è rappresenta-



tiva soltanto di quello che nei manuali, nei testi di procedura penale si chiama un qualche cosa che va ancora al di là della nullità, cioè la « inesistenza dell'atto processuale ». Vi è, diceva lui correttamente, una simulazione di atto processuale, ma dietro non c'è, sul piano sostanziale, assolutamente niente.

Ma allora questi giudici che hanno ritenuto di poter andare così in là nella loro esperienza creativa, si sarebbero mai arrestati se non avessero avuto a disposizione una legge Valpreda? Avrebbero inventato qualcos'altro perchè qui siamo al di fuori di un quadro di legalità, come si è sempre al di fuori di un quadro di legalità quando si riconosce — e questa secondo me è la singolarità e la drammaticità del caso — che è possibile applicare i concetti generali dello stato di necessità non più agli individui ma allo Stato.

È qui che si coglie veramente la contraddizione e si coglie — bisogna dirlo francamente, con quella misura di coraggio che occorre — come certa cultura sufficientemente frivola abbia portato a queste spiagge. Leggere ancora oggi su certi giornali che si eserciterebbe qui lo scontro tra un legalismo cieco, senza anima e senza radici nella vita e nella storia e una considerazione e una interpretazione più ricca e più aperta della condizione umana; che ci sarebbe qui lo scontro tra un'astratta dignità dello Stato e il valore della vita umana al quale tutto quanto dovrebbe arrendersi, significa che il discorso è posto in termini assolutamente impropri. Occorrerà infatti riconoscere che lo Stato non è un qualcosa che sta sopra di noi, ma è un qualcosa che sta dentro di noi, che quindi la vita dello Stato vale la vita di noi insieme e che salvando l'onore, la vita e la sopravvivenza di questo stesso Stato non si agisce nel nome e nel segno di interessi non più apprezzabili della nostra coscienza, ma si agisce dentro, nel cuore, nel centro stesso di interessi esistenziali che ci appartengono in quanto individui ed in quanto collettività.

Ed ecco perchè anche all'interno di questo discorso deve passare questo tentativo di recupero — che, come dicevo, è estremamente difficile — di una strada che sia la strada giu-

sta all'interno di una divaricante schizofrenia. Vi è, da un lato, chi continuamente di fronte ad episodi di criminalità altro non sa fare se non inventare progressive richieste di sterile attivismo repressivo; ma occorre pur dire che dall'altra parte vi è un qualche cosa che non convince, un tentativo appunto di costruzione di una società permissiva che alla fine non potrà non risultare priva di valori. Non basta fare delle analisi sufficientemente lucide. Ci vengono da quella parte analisi che tendono a chiarire i termini reali della situazione. Certo, è vero che il seme della violenza in una società urbana costituisce un connotato riconoscibile a misura planetaria per cui non si può ritenere, provincialmente, che il problema ci appartenga in termini esclusivi e che soluzioni eccentriche rispetto ad una linea culturale che è propria di tutto il mondo civile possano essere ritenute soddisfacenti. Però occorre anche chiedersi che cosa vale questa lucida analisi se al fondo riusciamo soltanto a distinguervi il presentimento di una rassegnazione. Se il nostro dovere è alternativo, se ci tocca di aprire uno spiraglio in questa muraglia, se ci tocca di tornare a recuperare i pilastri sui quali sia possibile crescere una libertà solidale, è chiaro che allora la strada è quella, se volete meno esaltante, che è definita dai gesti quotidiani, da un riformismo coerente e consapevole che abbia la capacità, il coraggio, la durezza intellettuale sufficienti per vincere anche le prove più difficili.

È, in sostanza, — se guardiamo bene — ancora il tema della libertà che è in gioco in questa nostra discussione. Una libertà che va tutelata contro le aggressioni di chi crede che i mali della società possano essere combattuti in modo e con strumenti che non siano quelli della libertà, di chi ha paura della libertà. Ma che va difesa anche, specularmente, da chi ritiene che la libertà sia uno strumento agibile sul piano degli egoismi individuali. La verità è che la libertà — almeno io credo sia così — non cresce sul terreno delle abdicazioni alle responsabilità personali; non dura se non si conficca in questa consapevolezza, del resto scritta nelle più alte pagine della nostra Costituzione, che la

libertà di ciascuno di noi è valida soltanto a patto che sia strumento e misura della libertà comune. Direi, in sostanza, che occorre tornare veramente ai principi, che occorre tornare a chiederci, rischiando altrimenti una totale alienazione alla storia, che cos'è che dentro la storia dura, che cos'è che dentro la storia vale ed in che modo la libertà ha significato e non si corrompe, a cosa serve la libertà.

Viene fatto di ricordare qui — e non è certamente una metafora conviviale — un breve epigramma di Antonio Machado il quale scrisse una volta pressappoco così: è bello sapere che i bicchieri servono per bere, il brutto è non sapere a che cosa serve la sete. Ecco, direi che il problema è di sapere a cosa serve la sete, a che cosa serve la libertà. E per offrire risposte in qualche modo accettabili, penso davvero — e non è un richiamo retorico — che occorra tornare alle origini. Coloro che questa libertà ce l'hanno consegnata dopo il sangue e le lacrime della Resistenza sapevano a che cosa serve, ma ci hanno anche detto che toccava a noi conservarla viva, aguzza e ricca di destino. *(Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, sarò molto breve anche perchè desidero evitare di tediare ripetendo, sia pure con parole diverse, quanto altri colleghi, già intervenuti in questo dibattito, hanno detto e giustamente lamentato a proposito della disorganicità, della saltuarietà e a volte perfino della contraddittorietà dei pochi strumenti legislativi coi quali nel corso, ormai lungo, della vita della nostra Repubblica si è affrontato ma contemporaneamente eluso il problema fondamentale della trasformazione, in osservanza del dettato della Costituzione, sia delle strutture giudiziarie, come del diritto processuale che la Repubblica ha ereditato, si può dire, senza beneficio d'inventario dal regime fascista. Ma mi sentirei in colpa se non cogliessi questa occasione per ripetere, ancora una volta, un atto di

denuncia e di accusa contro coloro che, investiti del governo del nostro paese, sia come forze politiche organizzate sia come singole persone, si sono metodicamente, anzi, si può dire, programmaticamente sottratti al dovere della riforma dell'amministrazione della giustizia, della quale tuttavia, venticinque anni fa, la Costituzione aveva già chiaramente indicato i principi direttivi. Una precisa volontà politica ha operato a questo proposito e in questo campo; e ad essa bisogna, in definitiva, addebitare la situazione catastrofica nella quale oggi si ritrova, in ogni suo settore, l'amministrazione della giustizia. Nè a rimetterla in sesto possono evidentemente servire i rimedi parziali che vengono di volta in volta escogitati per puntellare i cedimenti più minacciosi. È vero che nella scorsa legislatura e nell'attuale si è incominciato ad affrontare e si è in parte avviata a completezza la soluzione di alcuni dei capitoli essenziali della riforma dell'amministrazione della giustizia; ad esempio con il nuovo regolamento penitenziario, con la legge-delega per il nuovo codice di procedura penale, con il progetto di riforma del primo libro del codice penale. Ma, a parte lo estremo ritardo con il quale ci si è decisi a tali iniziative, la lentezza connaturata all'iter legislativo come è dettato dal nostro specifico sistema parlamentare, e anche dall'ignavia burocratica, ne procrastina sempre nuovamente la conclusione e la realizzazione, mentre nulla preannuncia che per intanto vi sia anche soltanto l'intenzione di mettere in cantiere gli altri provvedimenti di riforma la cui mancanza renderà probabilmente inoperanti o quasi anche quei provvedimenti dei quali sta per avvicinarsi la conclusione. Penso, ad esempio, ad un nuovo ordinamento giudiziario che, in corrispondenza alla mutata topografia economica, sociale e demografica del paese, e con la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, riesca finalmente ad attivare nella loro piena disponibilità i pur foltissimi ranghi della magistratura che cercano oggi — e abbastanza facilmente ci riescono — di giustificare la loro lenta operosità con la inidoneità del vigente ordinamento. Penso ad un programma, adeguatamente finanziato e

garantito fin dall'inizio dal pericolo dei residui passivi, per l'edilizia giudiziaria e carceraria, il quale, assicurando a tutti i cosiddetti operatori del diritto apparecchiature e condizioni ambientali degne dello svolgimento della loro attività, sollevi insieme i detenuti dall'ingiusto, iniquo ed esasperante aggravamento di pena che loro consegue dall'obbrobrioso stato delle prigioni italiane. Penso ad una ristrutturazione del Corpo degli agenti di custodia che li sollevi dal regime di umiliazione che devono sopportare e non solo come trattamento economico, che è oggi miserando, ma come limitazione illegale dei loro diritti civili e sociali e come rivalutazione morale delle loro funzioni. Penso alla creazione di un Corpo di polizia giudiziaria altamente qualificato, con precisi e conseguenti compiti di istituto, sotto la direzione esclusiva della magistratura; e penso infine ad una ristrutturazione del Consiglio superiore della magistratura che, in base alle esperienze quindicennali, ne eviti la incapsulazione corporativa, compenetrandolo o permeandolo di un ampio respiro democratico.

In conclusione, l'impresa di una riforma generale ed organica dell'amministrazione della giustizia, e per intanto di quella penale, è da iscriversi al primo posto di ogni serio programma di rinnovamento democratico e civile del Paese e rappresenterà sempre un termine ineludibile e decisivo di valutazione per ogni governo che la Repubblica abbia o avrà, come lo è per intanto per il Governo attuale dal quale i cittadini si attendono in materia di giustizia iniziative ben più sostanziali di quella, pur necessaria in via temporanea, che oggi ci si propone. Al che d'altronde essi si sentono abbastanza confortati oggi più che per il passato dalla presenza al dicastero di via Arenula di un uomo che ha già dato prova della sua sensibilità alle sollecitazioni che insorgono da una società resa ogni giorno più progredita nei limiti nei quali le viene acconsentito di fruire ed esercitare le libertà costituzionali.

D'altra parte una riforma completa della amministrazione della giustizia rappresenta una componente necessaria dell'azione risoluta e non più prorogabile che occorre per

prevenire davvero e reprimere seriamente lo straripamento minaccioso della criminalità. Se infatti la criminalità esprime nel peggio il profondo travaglio della nostra società nel suo ostacolato e tanto distorto processo di trasformazione dei rapporti economici, politici, civili e morali nei quali si articola e snoda la vita della nostra collettività nazionale, essa si avvale però, e largamente sfrutta, ed è favorita, specie nelle sue più efferate manifestazioni, dalla carenza colpevole dello Stato, specialmente in quelle strutture che sono investite del compito della difesa dei cittadini, della difesa della loro vita, dei loro beni e delle loro libertà.

Da questa carenza nasce purtroppo di tempo in tempo la necessità di provvedimenti legislativi quasi di eccezione quando più immediato si fa il pericolo di un ancor più rovinoso dis freno della criminalità stessa. Ora, proprio dinanzi ad una simile situazione si è trovato il paese, quando per i mancati dell'amministrazione della giustizia in confronto di leggi che pure erano state fatte responsabilmente dal Parlamento per agevolarla invece e sospingerla a migliore rendimento, è parso probabile che in un breve tempo vicino automaticamente una massiccia congrega di malfattori o almeno di perseguiti per gravissimi reati già passati al vaglio di regolari processi, molti anche in doppia istanza, riavesse la libertà.

Rinuncio ai dati, agli esempi, alla cronaca già più volte, nel corso di questo dibattito, offerta al Senato.

Certo si è che l'allarme è stato grandissimo e che è risuonato da ogni parte, come è comprovato dalla molteplice provenienza in quanto a qualificazione politica dei progetti miranti ad impedire che questa evenienza deprecata si verificasse e sui quali incominciarono a svolgersi inizialmente i lavori della nostra 2ª Commissione.

È significativo che, prima del Governo, sia stato il Parlamento ad avvertire l'esigenza di provvedere, grazie probabilmente a quel più diretto contatto che i parlamentari, gli eletti del popolo, hanno appunto con la vita del paese, con la vita delle masse popolari, fuori di ogni mediazione burocratica, come purtroppo inevitabilmente avviene per

coloro che seggono alla testa del paese, per i titolari dei dicasteri.

L'iniziativa del Governo ha comunque avuto un merito in quanto ha accelerato la realizzazione delle misure che l'iniziativa parlamentare aveva proposto, nei confronti delle quali aveva però già cominciato a funzionare il rallentatore costituito dalle norme del Regolamento nei confronti del procedimento di esame delle leggi. Ricordo che i tre progetti a firma di tre diversi Gruppi del Senato recavano le date del 28 febbraio, del 7 e del 13 marzo, ma che la Commissione competente li aveva segnati al proprio ordine del giorno soltanto il 9 aprile, e soltanto il giorno successivo incominciò o decise di incominciare l'esame. Sopravvenne intanto, preannunciato e vorrei anche dire sollecitato, il decreto 11 aprile del Ministro di grazia e giustizia, senza il quale c'era da temere che la proroga dei termini di carcerazione preventiva avrebbe avuto forma e forza di legge solo dopo che la liberazione automatica avesse già rimesso in circolazione nel paese molti di quegli elementi indesiderabili per i quali la presunzione di innocenza era invero oramai già stata notevolmente ridotta quasi ad una mera finzione verbale dalle precedenti decisioni dei vari gradi della magistratura.

Mi permetto a questo proposito di osservare, in risposta a considerazioni svolte da alcuni colleghi, che a parer mio la norma dell'articolo 27 della Costituzione, secondo la quale l'imputato non può essere considerato colpevole sino alla sua condanna definitiva, non può fare avvertire subitaneamente la cessazione del proprio vigore proprio nel momento nel quale viene pronunciata l'ultima sentenza, quella per l'appunto che rende definitiva la condanna. Infatti alla convinzione circa la responsabilità o meno dell'imputato ci si avvicina a poco a poco, progressivamente, con l'inoltrarsi del procedimento nei vari gradi; e, fatta sempre salva la possibilità, d'altronde rarissima, che proprio all'ultimo momento sopravvenga un rovesciamento delle prove acquisite e della convinzione maturata, si può ben dire che ad un certo momento la presunzione di innocenza dell'imputato resta ancora scritta

come solenne formula della Costituzione ma nella consapevolezza dei giudici e nella coscienza delle masse popolari è già stata definitivamente superata.

La presunzione di incolpevolezza prescritta dalla Costituzione deve d'altronde, a parer mio, essere piuttosto tenuta in considerazione e valere al fine di impedire che colui che non è ancora stato definitivamente condannato subisca i trattamenti che sono riservati al condannato definitivo e che, pur non essendo o non dovendo essere contrari al senso di umanità, implicano inevitabilmente restrizioni e afflizioni non solo morali ma anche fisiche; cosa che purtroppo ancora oggi in Italia non è realtà, quando si pensi che vi sono stabilimenti penali in cui promiscuamente o quasi sono custoditi sia imputati in corso di giudizio, o spesso ancora in attesa del rinvio a giudizio, e condannati definitivi.

Dunque la confluenza che raramente si è verificata nel passato, a memoria mia, del provvedimento che è materia del nostro dibattito, con le analoghe iniziative parlamentari, anche di opposizione, fra le quali la nostra, del Gruppo comunista, affida già di per sé della corrispondenza di queste disposizioni con la situazione reale del paese, con le necessità che incombono, con l'attesa e la volontà della maggioranza dei cittadini. Ma nel decreto a noi sottoposto per la conversione in legge stanno anche altre disposizioni, di altro contenuto di merito e sostanziale; come quella che detta una normativa amplificatrice dell'area di applicazione del rito direttissimo, e quella che estende a maggiori limiti la facoltà del giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena; come le norme sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, sul concorso formale di reato, sul reato continuato e infine sull'aggravante della recidiva.

Tutte quelle disposizioni hanno tuttavia un comune momento ispiratore, anzi, per meglio dire, due, che si identificano e confondono per il loro carattere direi progressivo: dall'una parte sbrogliare la rete troppo fitta e intricata di procedure che spesso non servono ad altro che ad impedire all'am-

ministrazione della giustizia di sollecitamente operare, e ciò per servire questo o quell'altro interesse di parte; dall'altra temperare l'eccessiva severità della disciplina penale vigente, tutta basata su una concezione burbanzosa ed oppressiva del potere pubblico, la quale raramente (anzi vorrei dire mai) si identifica con le esigenze reali di difesa dell'ordine sociale democraticamente inteso. Sono due obiettivi su cui noi concordiamo, e che dovranno trovare conferma e ben più ampio svolgimento in tutto il sistema processuale che sortirà un giorno (che speriamo non troppo lontano) dalla auspicata impresa di riforma totale del nostro ordinamento giudiziario.

D'altronde non si tratta di cose completamente nuove, che ci abbiano colto di sorpresa, poichè, come è ricordato nella stessa relazione al disegno di legge di conversione, questi punti furono già trattati in lunghi, approfonditi dibattiti in questo ramo del Parlamento allorchè vi si discusse della riforma del primo libro del codice penale, nel cui testo, quale è uscito dalle nostre discussioni, essi hanno già trovato accoglimento in via di massima, nell'attesa della redazione definitiva quale sortirà oltre che dai nostri anche dai voti della Camera.

Considero positivamente il fatto che il Ministro abbia voluto e ci proponga di rendere queste norme senz'altro operative. Meglio anticipare il nuovo, onorevole Ministro, ove lo si possa fare senza arbitri, meglio anticipare il nuovo quando reca vantaggio al paese e ai cittadini. E non è male certe volte bruciare le tappe, dopo tante remore deplorevoli e tanti ritardi ingiustificati del passato.

Un ultimo argomento. Questo decreto-legge, almeno nella parte dedicata al prolungamento della durata della carcerazione preventiva in certi casi e ipotesi che sono chiaramente e nettamente indicati, intende porre rimedio alle conseguenze pericolose di quella che, con molta delicatezza, nella relazione di uno dei progetti d'iniziativa parlamentare sull'argomento viene definita come «la disinvoltura di certi magistrati e in particolare la loro frequente mancanza del senso del limite». Con il che è da supporre

che, in confronto alla proposta contenuta in quel progetto, si sia voluto alludere alla estrema lentezza, obiettivamente quasi sempre inspiegabile e ingiustificata, con la quale si portano innanzi i procedimenti penali non solo nella loro fase istruttoria, ma spesso anche in quella dibattimentale. E a questo proposito si è da un settore di quest'Aula colta l'occasione offerta da questa discussione per criticare ancora una volta a posteriori il provvedimento legislativo col quale nel maggio e luglio del 1970 si sono fissati, in obbedienza all'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione, i limiti massimi della carcerazione preventiva. Coloro che hanno fatto queste critiche, richiamandosi a quelle che già avevano mosse dal primo momento a quella legge, hanno sostenuto una volta ancora che i limiti stabiliti allora alla carcerazione preventiva erano così ristretti da rendere materialmente e volutamente impossibile la loro osservanza da parte dei magistrati. Di qui la sopravvenuta deprecata necessità, da essi sedicentemente prevista da lungo tempo, della scarcerazione di soggetti quasi certamente colpevoli di inaudite nefandezze criminali prima che a loro carico sia stata pronunciata la condanna definitiva che sola definitivamente libererebbe la società dalla loro presenza.

Ebbene, io credo che proprio per queste asserzioni occorra in questa sede, con tutto il rispetto ma fuori di ogni ipocrisia, rivolgere ai magistrati italiani, ai magistrati della Repubblica democratica italiana un fervido invito (non dico un richiamo), un fervido appello affinchè vogliano maggiormente immedesimarsi negli ardui e drammatici impegni che assillano la nostra società e il nostro Stato, nel quale essi occupano posizioni e incarichi di enorme importanza cui però corrispondono da parte loro responsabilità non certamente minori. Rimessi per solenne dettato della Costituzione al proprio autogoverno e sottratti perciò, forse troppo estensivamente, ad ogni controllo esterno, financo al controllo del Parlamento, i magistrati italiani devono sapere che su di loro

si esercita tuttavia in continuità e attentamente il controllo popolare, e che il popolo pronuncia nei loro confronti i giudizi che si rendano necessari. E questi giudizi in questi ultimi tempi vanno facendosi sempre più severi dinanzi all'evidente decadimento dell'amministrazione della giustizia, del quale non sarebbe equo fare carico solo al Parlamento perchè tempestivamente non legifera o solo all'Esecutivo perchè lesina i mezzi, magari in materia di stipendi o di indennità, o perchè abbandona troppo più di quanto non sia necessario alla ignavia burocratica l'attuazione delle leggi che il Parlamento ha approvato.

Per la gente semplice giustizia e giudici si identificano; si fondono, anzi, direi, si confondono; sono una cosa sola. E poichè la giustizia è una categoria astratta e non le si può chiedere conto delle sue mancanze, è ai giudici che i cittadini chiedono conto del misero, triste decadimento della amministrazione della giustizia. Spetta dunque ai magistrati, se sono davvero gelosi e fieri del loro ruolo nella nostra società e nel nostro Stato, raccogliere e intendere la voce del popolo che chiede, che vuole, che esige dalla Repubblica una giustizia efficiente, pronta e quindi circondata da un alto prestigio morale, il che però esige dai magistrati una prestazione più efficiente, un lavoro più intenso, adeguato al compito, alla missione, come i magistrati preferiscono che si dica, da essi volontariamente assunti.

Sarebbe veramente doloroso, triste e deludente se questo decreto-legge del quale noi voteremo la conversione, spingesse invece la magistratura a perseverare in quella « disinvoltura », in quella « mancanza del senso del limite » nella quale in passato troppo essa si è adagiata, e ne venisse quindi una acutizzazione della crisi di disfacimento che ha investito in ogni loro parte le strutture giudiziarie del paese.

Noi, dando il nostro voto a questa legge, intendiamo cooperare al superamento contingente di una situazione fattasi particolarmente pericolosa. Ma nello stesso tempo con

questo voto vogliamo sollecitare, sospingere, consigliare il Governo, i nostri colleghi, il paese tutto a dedicarsi senza limiti ad un'opera di ben maggiore impegno costituita dalla completa riforma della amministrazione della giustizia, così da renderla degna del nostro Stato repubblicano e democratico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E** . È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

**M A R I A N I** . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè sono stato incaricato di fare la dichiarazione di voto, e quindi mi atterro ad alcune osservazioni di carattere tecnico.

Mi ha colpito quanto ha detto il senatore Bettiol ieri, cioè — ed è giusto quanto ha detto — che, mentre la Costituzione è una dichiarazione di principi che vale per un tempo indeterminato fino a che non sarà modificata, il diritto penale invece deve essere adeguato al momento sociale e alle necessità di difesa della società. Ora invece assistiamo ad uno sforzo affannoso, specie da parte della Corte costituzionale che credo abbia per lo meno la colpa di aver determinato uno sconvolgimento, in certi punti e anche in modo permanente, dell'armonia del codice penale e del codice di procedura penale, per adeguare rigidamente talune norme penali e di procedura penale ai principi della Costituzione.

Ora, la Costituzione può anche in taluni punti non essere perfetta, nel senso che non esprime soltanto dei principi, ma determina degli obblighi che sembrano immediati. La stessa Corte di cassazione aveva del resto suddiviso queste norme in immediatamente precettive e dichiarative. Quindi questa mancanza di chiarezza nelle norme della Costituzione o per lo meno nella loro attuabilità o attuazione ha determinato anche uno sconvolgimento nell'armonia delle norme penali e delle norme di procedura penale.

## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue MARIANI). E allora, quando discutiamo della conversione di questo decreto-legge, notiamo che con esso si è ritenuto di aggiungere un altro piccolo terremoto al codice penale attuale. Non parlo della prima parte, fino all'articolo 5 del decreto-legge; non avrei alcuna osservazione a parte il fatto che la terminologia non mi pare, in certi punti, molto chiara. Cito ad esempio il punto in cui si dice: « L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato: 1) nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, quattro mesi, e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel primo comma del precedente articolo, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata ».

In sostanza si continua ad esprimere delle norme in senso negativo e non in senso positivo; qui si dice che si deve provvedere alla scarcerazione se non è intervenuta una sentenza di condanna. Comunque questa prima parte ci interessa relativamente perchè è stata determinata dalla constatazione che il periodo che era stato indicato, forse con senso obiettivo, nella legge del 1970, di fronte all'affollamento dei nostri tribunali e delle corti di assise, si è dimostrato inadeguato perchè possa essere portato a termine un giudizio.

D'altra parte non credo che si possa affermare che è discutibile, dal punto di vista costituzionale, la differenziazione dei vari gradi della giurisdizione per stabilire una carcerazione maggiore. Il senatore Terracini ha giustamente ricordato che l'articolo 27 non stabilisce una presunzione di innocenza, ma dice che non può essere considerato colpevole, con le conseguenze che la condanna comporta, chi non sia stato definitivamente riconosciuto tale. Ciò significa che non può

avere lo stesso trattamento del condannato colui che si trova in carcere o anche in libertà senza essere stato definitivamente condannato, ma non esiste una presunzione di innocenza nel senso che debbano essere usati dei riguardi. In concreto, non sarebbe neppure ammessa la carcerazione preventiva, se il concetto dell'articolo 27 della Costituzione fosse quello di voler credere a ogni costo che fino al momento della condanna definitiva deve ritenersi che l'imputato è libero da ogni responsabilità.

È giusto però che, allorquando vi siano state più valutazioni concrete della responsabilità, come è nel caso di condanna in primo e in secondo grado, vi sia una graduazione per una maggiore carcerazione preventiva dovuta anche alla esigenza — questo secondo me è il punto che giustifica questa differenziazione — da parte del giudice di appello o della stessa Cassazione che dovrebbe determinare un nuovo giudizio di rinvio, di una certa libertà di decisione, di fronte, per esempio, a un delitto efferato, in modo che vi sia il tempo per rinnovare le prove e il dibattimento, nel disporsi da parte della Cassazione il rinvio ad un altro giudice di merito, cosicché, ripeto, vi sia il tempo necessario, indispensabile, ragionevole per poter addivenire ad una nuova valutazione dei fatti. Ciò, secondo me, rappresenta un segno anche di civiltà, poichè la eccessiva abbreviazione dei termini della carcerazione preventiva prevista nella legge del 1970 metteva a volte in imbarazzo la Corte di cassazione, la quale, accogliendo il ricorso e rinviando, dato il nuovo diritto di ricorrere in Cassazione da parte dell'imputato nuovamente condannato, avrebbe potuto avere una certa perplessità. Infatti, quando ci si trova sul limite delle valutazioni circa determinate violazioni di legge e soprattutto circa determinate interpretazioni delle prove, è logico che la Cas-

sazione sia propensa a rigettare il ricorso, se al limite della scadenza della carcerazione preventiva.

Sulla prima parte del provvedimento, quindi, non ho nulla da ridire. Sono anche favorevole all'articolo 69 come modificato perchè effettivamente vi sono dei reati aggravati che determinano in modo autonomo la pena più grave, con una dimensione di pena eccessiva, come ad esempio nel caso del furto aggravato rispetto al furto semplice o nel caso della truffa aggravata nei confronti dello Stato. Ritengo quindi che tale norma sia opportuna. Penso comunque che sarà una questione di interpretazione, come anche nel caso del falso fidefacente che è un reato aggravato rispetto al falso semplice in atto pubblico. Penso inoltre che sia opportuno che la pena venga ridimensionata nel caso della concessione delle circostanze attenuanti, e non solo delle attenuanti generiche ma anche di quelle comuni, che riguardano la restituzione del maltolto, l'agevolazione per l'eliminazione delle conseguenze del reato e via dicendo.

Mi lascia perplesso l'articolo 81 non tanto per il suo concreto contenuto ma per la sua formulazione. Il senatore Bettiol ha fatto ieri le stesse osservazioni. In sostanza, che cosa avviene? Avviene che fino ad oggi non abbiamo visto una larga giurisprudenza in materia di valutazione di quello che può essere, ad esempio, un medesimo disegno criminoso. Ma domani, di fronte alla possibilità di negare una situazione favorevole per l'imputato, l'interpretazione giurisprudenziale potrebbe essere tale — ed è la stessa situazione della giurisprudenza in materia di premeditazione — da non permetterci di sapere che cosa accadrà. Le cose potrebbero quindi diventare molto più severe, nell'interpretazione di quest'articolo 81, di quello che si riprometteva il legislatore.

Vi è poi la questione del concorso tra contravvenzione e delitto. Chi, ad esempio, circola per la strada in automobile senza patente dovrebbe essere punito congiuntamente e con l'arresto e con l'ammenda, mentre, se la stessa persona fornisce delle false generalità all'agente di pubblica sicurezza, deve essere punita alternativamente o con la re-

clusione o con la multa. Che cosa succederà domani quando sarà stabilito che un tale contravventore venga punito per la violazione più grave? Ora qual è la violazione più grave? Sarà quella di un delitto, io penso, perchè il delitto è indubbiamente più grave della contravvenzione. Comunque il delitto è punito con pena alternativa; non è che il delitto di lesioni colpose o il delitto di false dichiarazioni al pubblico ufficiale siano puniti soltanto con la multa, sono puniti anche con la reclusione, ma in via alternativa. Mentre la guida senza patente è punita congiuntamente con l'arresto e con l'ammenda.

Quindi si può manifestare questa perplessità: qual è il reato più grave? È quello che riguarda il delitto o quello che è punito con una pena detentiva, qualunque sia la determinazione e l'indicazione se si tratti di arresto o di reclusione? Questo è il punto della questione ed io non so domani cosa potrà venire fuori dalla interpretazione di un articolo formulato come l'articolo 81.

Per quanto riguarda l'articolo 99 mi permetto di dire che sono contrario alla recidiva facoltativa, come tale. Del resto mi pare di aver colto anche nell'intervento del senatore Bettiol le stesse preoccupazioni. Trattasi della qualificazione dell'individuo. Perchè se un giudice in un certo tribunale o in una certa pretura è propenso alla larghezza, gli imputati devono essere sempre esclusi dalla recidiva, con l'applicazione della continuazione nel modo più favorevole, e con le attenuanti generiche ed i benefici di cui all'articolo 69? Vi sarà quindi un incoraggiamento a delinquere. E d'altra parte se il giudice è rigidissimo, le pene si moltiplicano per tre, per quattro, per cinque.

Vi è una mancanza di certezza del diritto dovuta a questa eccessiva discrezionalità conferita al giudice; perchè il giudice oggi ha dimostrato di essere troppo sensibile agli interventi esterni della stampa, eccetera. Se eccediamo nel dare troppa discrezionalità in molti settori come questi che sono fondamentali per la determinazione della pena, per l'incriminazione, non si ha più la certezza del diritto, perchè qui si tratta addirittura di una aggravante che può non essere contestata, cioè quella della recidiva.



Quindi abbiamo proposto con un emendamento che vengano aboliti gli articoli 9 e 10 di questo decreto-legge e si ritorni alla situazione precedente per quello che riguarda la recidiva. Mi pare che questa eccessiva discrezionalità che si dà ai magistrati non meriti una conferma con questo decreto dopo che già in precedenza, nonostante le diverse previsioni, i magistrati non hanno corrisposto alla fiducia che si è loro voluta concedere. Ricordo che quando si discusse la legge Valpreda io osservai al ministro Gonella: non credo che questa legge, che mi sembra una legge fotografia, possa essere emanata in questo momento perchè dilaga già la criminalità. Mi rispose in Commissione il Ministro che era impossibile concedere a Valpreda e compagni la libertà provvisoria data la gravità dei reati e in considerazione anche del fatto che si trattava di gente già condannata per rapina a mano armata, come ad esempio il Valpreda. Invece, appena arrivato il fascicolo a Catanzaro, questi sono stati messi in libertà. Del resto, anche l'ultimo episodio di Genova dimostra come vi sia una tendenza a subire l'influenza esterna. Pertanto non so fino a che punto sia opportuno ampliare la discrezionalità dei magistrati in questo settore. Abbiamo già tolto il divieto di concedere la libertà provvisoria qualora il mandato di cattura sia obbligatorio, e oggi si riconoscono queste nuove facoltà con norme che oltretutto creano delle perplessità notevoli sul piano interpretativo.

Per quanto riguarda gli altri articoli non ho osservazioni da fare per il momento. Mi riservo di essere più preciso allorquando illustrerò gli emendamenti presentati e in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**DE CAROLIS, relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sembra al relatore che la discussione abbia confermato una sostanziale convergenza dei vari settori dell'Aula sul decreto-legge.

Sono state rivolte alcune critiche sia alla parte di diritto processuale sia a quella di diritto sostanziale, alle quali vorrei brevemente rispondere.

Per quanto riguarda la parte processuale c'è stato un riconoscimento generale dell'urgenza del provvedimento per impedire la scarcerazione automatica di pericolosi delinquenti e credo che questa affermazione sia la più evidente conferma della sua opportunità. È stato detto peraltro, mi sembra dal senatore Branca, che quest'aumento dei termini della carcerazione preventiva si trasformerebbe in una specie di invito sostanziale ai giudici a far durare di più il processo, ma è stato anche ricordato che certamente tale aumento non farà durare di più i processi, come d'altronde la limitazione dei termini stessi con la legge del 1970 non li ha resi più celeri, se il Governo è stato costretto a presentare, e il Parlamento è chiamato a convertire in legge, un decreto di aumento dei termini, proprio in relazione all'esigenza che ho ricordato.

La verità è che i processi si renderanno più celeri non solo con una maggiore solerzia degli organi giudicanti, ma anche con la riforma del processo penale che verrà attuata mediante l'uso dello strumento della legge di delega, approvata circa un mese fa in via definitiva dal Senato.

Vorrei qui ricordare che ha avuto consenso unanime l'ampliamento dell'ambito di applicazione del giudizio direttissimo, che è stato realizzato nei limiti consentiti da un intervento straordinario, come il decreto-legge in esame, proprio perchè questo ampliamento rientra nel disegno generale della riforma del processo penale, che tende a realizzare un procedimento più rapido.

La norma che aumenta i termini di custodia preventiva non è incostituzionale, perchè è stato anche ricordato che l'articolo 25 della Costituzione si riferisce alla legge penale sostanziale e non a quella penale processuale; e più particolarmente non si può assolutamente riferire ad un istituto che è funzionale, come è stato esattamente detto qui dal senatore Petrella, ai fini del processo, cioè è

funzionale soltanto ai fini dell'applicazione della norma penale.

E non è esatto dire, come ha detto il senatore Branca con espressione suggestiva ma non convincente, che con questa normativa « per non togliere dalla croce Barabba si terrà in croce Gesù Cristo ». Si dimentica che esiste l'istituto della libertà provvisoria, che è esteso anche ai casi di mandato di cattura obbligatorio e che costituisce proprio una valvola di sicurezza per impedire che l'aumento dei termini di carcerazione preventiva si trasformi in una sostanziale ingiustizia nei confronti di quegli imputati che non meritano di attendere in carcere l'esito del processo.

Come pure non è esatto dire, come ha affermato il senatore Nencioni, che questa legge è stata voluta dal partito di maggioranza relativa, con il consenso di altre forze politiche, ivi compresa l'estrema sinistra, per correggere gli effetti negativi della cosiddetta legge Valpreda, che fu approvata con larghi consensi, perchè è evidente che si tratta di oggetti completamente diversi.

Quindi, sulla parte processuale la convergenza è senz'altro più ampia di quella verificatasi sulla parte di diritto sostanziale. Per questa parte mi limito ad alcune considerazioni sulle norme che hanno sollevato alcune perplessità e cioè le norme che modificano l'articolo 81 e gli articoli 99 e 100 del codice penale. È stato detto da quasi tutti i colleghi intervenuti nel dibattito che la modifica dell'articolo 81 del codice penale, nella sua prima parte, con una nuova regolamentazione per il concorso formale sia omogeneo che eterogeneo, è una modifica che viene incontro ad esigenze di giustizia. Ha suscitato qualche perplessità la modifica relativa alla seconda parte dell'articolo e cioè al reato continuato, soprattutto quando si tratta di più violazioni di diverse disposizioni di legge.

Debbo qui osservare che questa preoccupazione è stata presente innanzitutto a coloro che formularono la proposta di riforma del codice penale nella 5ª legislatura. La realtà è che si riconosce la necessità di poter

applicare la finzione giuridica del reato continuato anche nel caso di più violazioni di diverse disposizioni di legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; si vorrebbe però che questa possibilità fosse in qualche modo limitata. In verità, però, quando si cerca in concreto come limitare questa possibilità, quando si va cioè alla formulazione esatta, ci si accorge della difficoltà di questa formulazione e dell'insufficienza delle proposte avanzate. Usare il termine « reati della stessa indole » o il termine, contenuto nella proposta della 5ª legislatura, « disposizioni di legge che prevedono fatti aventi caratteri fondamentali comuni anche se di diversa gravità » potrebbe significare stabilire binari non corretti per l'interpretazione giurisprudenziale, per cui il rimedio si manifesterebbe senz'altro peggiore del male.

In una situazione di questo genere, anche sotto questo profilo, la formulazione del nuovo articolo 81, che mantiene distinte queste ipotesi — come ho ricordato anche nella relazione — consentirà indubbiamente al giudice di tener conto della diversa gravità della fattispecie qualora in effetti vi siano state più violazioni, anche se in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di diverse disposizioni di legge. C'è qui un equivoco di fondo: non è vero che modificando l'articolo 81 — come ha detto il senatore Nencioni — si tolgono al magistrato gli strumenti per poter emettere un giudizio più rigoroso e più aderente alla gravità dei fatti che devono essere giudicati, perchè vi è sempre la possibilità di applicare la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo. Quindi il riferimento alla pena del reato più grave è indubbiamente un'indicazione del legislatore e uno strumento offerto in concreto al magistrato per poter giudicare anche diversamente le varie ipotesi previste dall'articolo 81.

Qui ritorna il discorso sulla discrezionalità che viene data al giudice, modificando anche queste norme, e qui si inserisce la valutazione della modifica dell'articolo 99 sulla recidiva. L'articolo 99 così come modificato non elimina la recidiva dal codice penale; la legge riconosce che la reiterazione dei reati è normalmente un indice di un maggior di-

svalore soggettivo o di una maggiore pericolosità criminale. Ma, come è stato giustamente ricordato, se il diritto penale deve evolversi nel senso di una più attenta considerazione anche degli atteggiamenti interiori della coscienza di colui che delinque, allora è giusto esaminare caso per caso (e quindi non con una presunzione assoluta che non ammetterebbe prove contrarie) se effettivamente la reiterazione del reato è un indice concreto di questa maggiore pericolosità criminale o di questo maggiore disvalore soggettivo del reo.

I magistrati faranno cattivo uso di questo potere discrezionale? Qui si teme che si passi dagli eccessi di un'applicazione della norma sul concorso formale attraverso improprie interpretazioni del concetto di « diverse disposizioni di legge » (come è stato ricordato anche dal senatore Bettiol), all'eccesso opposto di non fare uso affatto della possibilità di ancorare la pena a quella prevista e in concreto irrogata per il reato più grave, aumentata fino al triplo.

Ora, tornando a questo problema del potere discrezionale del magistrato, dell'uso che egli ne farà, debbo ribadire quanto ho già detto nella relazione. Se si vogliono veramente esplorare le coscienze, come ha giustamente raccomandato il senatore Bettiol, occorre consentire ciò al giudice; e per consentire ciò al giudice io non conosco altra via che quella di un ragionevole margine di discrezionalità nell'applicazione della norma penale. Sul piano politico generale sarà forse opportuno accompagnare questo indirizzo di ampliamento dei poteri discrezionali con proposte concrete e non emotive per una opportuna regolamentazione della responsabilità del magistrato, anche in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario. Ma certo ritengo che questa non sia una strada sbagliata; sicuramente è l'unica strada che possiamo seguire se vogliamo attuare quegli obiettivi della riforma del diritto penale sui quali c'è assoluta, larga convergenza della dottrina, della giurisprudenza e delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

In questo momento non possiamo che auspicare un uso corretto del potere discrezio-

nale da parte del giudice, che certamente non dovrà essere improntato da un lato a colpevoli indulgenze e dall'altro ad eccessivi, ingiustificati rigori. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

**Z A G A R I ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo esprimere il dispiacere per il fatto che molti degli intervenuti in questo dibattito, che è stato molto elevato, estremamente serio ed estremamente civile, non siano presenti. Desidero esprimere ad ognuno il mio ringraziamento per il contributo portato. Vi sono stati contributi veramente eccelsi e, devo dire, specialmente sofferti.

Ringrazio segnatamente il senatore Bettiol che ci ha illuminato ieri con un discorso che ho ascoltato con molta attenzione dalla prima parola all'ultima, venendo da un grande maestro e da un uomo che ha conservato una fondamentale innocenza dinanzi ai problemi così ardui della giustizia. Ringrazio il senatore Terracini che ha avuto il coraggio civile di introdurre questo discorso, dando così chiaramente il senso della responsabilità comune del Parlamento rispetto a problemi che non possono essere elusi per la loro grande importanza. Lo stesso ringraziamento debbo esprimere al senatore Martinazzoli, che con tanta passione ha cercato di illuminare gli aspetti che potevano essere più critici di questa materia, e a tutti coloro che sono intervenuti, da ogni parte, perchè anche gli interventi che sono venuti dalla Destra nazionale sono sembrati consapevoli del momento altamente drammatico che sta vivendo il paese e di come in fondo — lo diceva bene il senatore Bettiol — l'istituto penale esprima il momento più alto e più drammatico di una civiltà in un determinato momento storico.

Ho voluto dire queste cose soltanto perchè, al di là di quella che può essere la sia pur irruenta politica, rimangono questi dati fondamentali. Quando si affrontano questi problemi attraverso un decreto-legge, non si può non essere consapevoli di alcune critiche che sono state rivolte in questa occasione da più

parti. Ma a queste critiche rispondo semplicemente così: riconosco il valore della iniziativa parlamentare e non ho alcuna difficoltà a riconoscere al senatore Terracini di aver portato un contributo diretto in Parlamento per la soluzione di questi problemi. Affermo che in fondo questo decreto-legge non fa che esprimere quello che il Parlamento voleva. Non si sarebbe mai mosso il Ministro di grazia e giustizia se non avesse sentito che nel Parlamento era largamente acquisito il principio dell'allungamento dei termini della carcerazione preventiva. Credo che, se vi è un ministro che deve sempre tenere un contatto stretto con il Parlamento, questo è il Ministro di grazia e giustizia.

Quindi ancora una volta ringrazio per questi contributi estremamente importanti che sono venuti da tutte le parti di quest'Aula e che continuerò a meditare in futuro, se me ne sarà data la possibilità, come ministro, oppure come cittadino. Questa responsabile, esauriente discussione, cui così bene ha replicato il senatore De Carolis, dedicata al decreto-legge relativo a « provvedimenti urgenti per la giustizia penale », ha messo in evidenza almeno tre punti di carattere generale.

La preoccupante denuncia della crescita quantitativa e qualitativa della criminalità non è sfuggita al Governo e non è sfuggita al Ministro di grazia e giustizia. Come gli onorevoli senatori sanno, ho ritenuto di convocare al più alto livello internazionale un convegno sulla strategia differenziata per affrontare queste nuove, drammatiche forme di criminalità che ci si presentano. Sono pronti gli atti di questo convegno e sarà mia premura farli avere ad ogni senatore, perchè questi problemi devono essere esaminati non soltanto con la nostra ottica particolare, ma anche con l'ottica di coloro che sono i grandi esperti internazionali di questa materia. Per grandi esperti internazionali intendo coloro che hanno avuto responsabilità concreta nella gestione della politica criminale dei rispettivi paesi. Ho creduto mio dovere convocare un convegno per affrontare queste nuove forme di criminalità che si esprimono attraverso il terrorismo internazionale ed interno, perchè non siamo più dinanzi alle vecchie forme di criminalità, ma dinanzi a mo-

duli di una ingegneria criminale di tipo terroristico, che si trasferiscono dallo scontro internazionale allo scontro interno, contro i quali bisogna escogitare metodi di difesa adeguati, che vanno, logicamente, al di là di una diversa struttura carceraria. Infatti, come hanno dimostrato Stati più solidamente costituiti del nostro, l'incalzare delle forme terroristiche, che si basano sull'acquisizione di ostaggi e che partono dal principio della vita contro la vita, non è facilmente controllabile e governabile. Basta ricordare la strage di Monaco; basta ricordare quanto è accaduto in un aeroporto di Israele; basta ricordare ciò che è recentemente accaduto ad Alessandria, per renderci conto che, quando scatta il modulo terroristico di una operazione criminale, è estremamente difficile potervi resistere.

Sono problemi all'ordine del giorno della coscienza del paese, che il Parlamento deve analizzare, studiare e risolvere nel modo giusto.

Il secondo punto è la prospettiva della esigenza e della linea di riforma dell'amministrazione della giustizia nel settore penale, il richiamo di tutti, legislatori, amministratori e magistrati, alla serietà e all'impegno di fronte ad uno dei più gravi problemi della nostra società. Vedo che tutti coloro che sono intervenuti hanno posto l'accento sull'organicità della riforma che deve essere compiuta.

Devo quindi mettere in evidenza una nota che mi sembra particolarmente positiva nello sfondo drammatico in cui siamo chiamati a vivere e a operare: nonostante la estrema gravità della situazione attuale, e forse proprio in relazione a questa situazione, la tendenza della società a non voler delegare o scaricare sullo Stato (sul Ministero competente e sulla magistratura) ogni problema collegato alla prevenzione, punizione e rieducazione dei colpevoli di reato; a non considerare più, come è avvenuto purtroppo sino ad oggi, la gestione del sistema penale e penitenziario come un vero e proprio mestiere, da affidarsi agli addetti ai lavori, con il consiglio volta per volta caritatevole, ansioso, duro, dei cittadini normali. Si va quindi consolidando l'opinione che la gestione del sistema

penale e penitenziario implica la responsabilità di tutta la struttura sociale e non di un settore dell'amministrazione pubblica o dell'amministrazione della giustizia.

Si tratta forse ancora di enunciazioni troppo generali, che però sembrano fare apparire la via giusta da percorrere, una concezione finalmente complessiva del rapporto società-giustizia, senza indulgere alla facile tentazione di attribuire solo alla società o solo al sistema giudiziario la responsabilità di una mancata efficiente difesa della convivenza civile. Si capisce allora perchè il discorso delle riforme giudiziarie, invocato dal senatore Terracini (dell'ordinamento, dei codici, delle strutture organizzative, della politica del personale), è riuscito in questi ultimi tempi a varcare la soglia dello specialistico per assumere rilievo politico generale nello sfondo di fatti drammatici.

Di questa valutazione, ormai generalmente diffusa nel paese, si è reso felice interprete il Presidente del Consiglio Rumor, quando, rispondendo ieri al Senato alle interrogazioni rivoltegli sulle vicende genovesi delle « brigate rosse », ha solennemente affermato, forse per la prima volta nella storia politica del nostro paese, che le riforme della giustizia devono essere privilegiate su tutte le altre.

È lecito quindi prendere atto che il Presidente del Consiglio ha giudicato l'intervento necessario sulla giustizia come una grande riforma sociale, civile e politica insieme.

Se si è giunti a tanto lo dobbiamo anche alla stampa — anche a quella stampa che sostenendo la tesi repressiva non mi ha risparmiato feroci attacchi personali (che ben volentieri ho accettato perchè ogni stimolo è certamente utile quando non va al di là delle regole obiettive di comportamento che ognuno deve seguire in una materia così delicata come quella che stiamo affrontando) — che con un impegno sempre maggiore ha contribuito a mobilitare tutta la società alla soluzione di questo problema.

La dialettica si è così sviluppata anche con quella parte dell'opinione pubblica che, in nome della difesa dei buoni, rinuncia a qualsiasi comprensione delle cause della criminalità, sostiene la sola responsabilità de-

gli autori di qualsiasi illecito penale e la necessità di una reazione cruda e repressiva che ignori, nell'interesse della difesa della collettività, il benchè minimo rispetto della persona umana di chi sia incorso in violazione della legge penale. Un'altra parte dell'opinione pubblica, partendo da una esasperata difesa dei principi di libertà, rifiuta allo Stato ogni ruolo, contribuendo a distruggere quel sistema, il democratico, che con tutti i difetti è l'unico che può sostanzialmente garantire dette libertà.

Coloro a cui compete, nello Stato, la responsabilità diretta in questo settore hanno il dovere di non cedere ad alcuna delle due prospettive dialettiche, superandole in una concezione moderna ed equilibrata della difesa sociale.

Il decreto-legge sottoposto al vostro esame si ispira a questa concezione.

Esso contiene una serie di provvedimenti urgenti per la giustizia penale, i quali, oltre a giustificare il ricorso allo strumento normativo scelto dal Governo, appaiono tra loro collegati da un intimo nesso, la cui importanza potrebbe non essere stata da tutti pienamente valutata, ma che qui è il caso di mettere nel giusto risalto.

Da un lato, invero, al Governo non è sfuggito il verificarsi di alcuni gravi episodi di scarcerazione per decorrenza dei termini, resi inevitabili da un complesso di cause, tra cui soprattutto la gravissima crisi congiunturale dell'apparato organizzativo determinata anche dall'aumento della domanda di giustizia penale (il numero dei procedimenti penali, che ha subito aumenti paurosi negli ultimi dieci anni: nel 1973 una ulteriore impennata di circa il 30 per cento rispetto al 1972, con punte del 56 per cento addirittura, sempre rispetto al '72, per i procedimenti in istruttoria formale) nonchè dall'esodo massiccio di cancellieri e segretari rimasti da 7.000 in 4.000, ed ancora dalla sopravvivenza di strutture formali e sostanziali di un processo penale ormai superato, oltre che da talune inerzie degli organi procedenti e dal malizioso comportamento di molti imputati.

Nè il Governo poteva essere insensibile alle preoccupate reazioni dell'opinione pubblica,

giustamente allarmata da tali episodi, che ha percepito e qualificato come un attacco al senso di giustizia e di dignità dello Stato.

Dall'altro lato, però, il Governo, nel momento in cui prendeva atto dell'ineluttabilità di un prolungamento dei termini di custodia preventiva, non poteva trascurare l'esigenza di anticipare taluni aspetti della riforma del primo libro del codice penale già approvata dal Senato.

Nell'adottare le indicate modifiche di diritto sostantivo il Governo non è stato insensibile alle preoccupate reazioni della stessa opinione pubblica, spesso rimasta turbata da condanne a pene del tutto sperequate rispetto all'entità del fatto e alla personalità del colpevole, condanne fondate, appunto, su norme ispirate ad ingiustificato rigore e soprattutto ad un freddo automatismo che, limitando, oltre il ragionevole, il potere discrezionale del giudice, finiva per creargli dei grossi problemi di coscienza.

Sicché il Governo, nell'emanare il decreto-legge in esame, si è assunto la responsabilità — che gli compete — di assicurare quelle esigenze di tutela sociale che hanno un carattere prioritario e che la continua liberazione per decorrenza dei termini di soggetti pericolosi gravemente comprometteva; non si è limitato, peraltro, ad operare esclusivamente in questo senso, ma si è mosso in un quadro più ampio ed organico, nel quale le esigenze di sicurezza sociale sono state contemplate con altre esigenze improrogabili di intervento sul diritto penale sostantivo per renderlo più umano e perciò più credibile.

Sarebbe errato, pertanto, ravvisare nel provvedimento di urgenza una sorta di compensazione tra disposizioni eterogenee di rigore e di mitezza, perchè tutte le disposizioni sono coordinate ed ispirate ad un unico fine, quello di meglio garantire le esigenze della difesa sociale, ma solo attraverso un sistema penale fatto di norme eque, non aprioristicamente rigide, non insuscettibili di adattamento alle reali dimensioni, oggettive e soggettive, dei fatti criminosi.

Del resto è troppo noto che non è solo e non è tanto la gravità della pena ad assicurare la naturale funzione di prevenzione ge-

nerale e speciale (talune automatiche applicazioni possono al contrario rivelarsi controproducenti), ma soprattutto la fermezza e la rapidità con cui la pena stessa viene applicata.

Passando all'esame dei singoli articoli del decreto-legge, si osserva che l'articolo 1 ha modificato ed integrato l'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata massima della custodia preventiva.

Innanzitutto sono stati previsti, per la fase del giudizio, tre distinti termini di custodia preventiva, dei quali uno fino alla sentenza di condanna di primo grado, l'altro fino alla sentenza di appello, il terzo fino alla condanna irrevocabile.

In secondo luogo, è stata prevista la sospensione dei termini per la fase del giudizio allorchè l'imputato o il difensore usufruiscano di rinvii.

In terzo luogo, è stata prevista la graduazione dei termini per il giudizio pretorile, limitati dalla sentenza n. 42 del 1974 della Corte costituzionale a soli trenta giorni.

Infine è stata data attuazione alla sentenza n. 37 del 1974 della stessa Corte in ordine alla emissione del nuovo mandato di cattura contro l'imputato scarcerato per decorrenza di termini.

L'articolo 2 del decreto-legge proroga il regime transitorio relativo ai procedimenti in corso, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 456.

Gli articoli 3, 4 e 5 invece prevedono un ampliamento dell'attuale rito direttissimo, sempre nel quadro organico della tutela sia delle esigenze di difesa sociale, sia della celebrità dei procedimenti, che costituisce l'aspirazione più sentita di tutte le riforme.

I successivi articoli del decreto-legge contengono modifiche al codice penale, le quali costituiscono l'anticipazione di taluni aspetti della riforma.

Deve segnalarsi che si tratta delle identiche norme contenute nel disegno di legge già approvato da questa Assemblea e che già hanno trovato favorevole accoglienza presso la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.

Le ragioni della scelta sono state sopra chiarite. Qui si vuole solo ricordare che le modifiche sono le seguenti:

1) è stato previsto il giudizio di equivalenza o prevalenza anche per le circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo autonomo (articoli 6 e 7);

2) è stata prevista una disciplina più mita per il concorso formale di reati e per il reato continuato (articolo 8);

3) la recidiva è stata resa sempre facoltativa, cioè rimessa alla responsabile valutazione del giudice a seconda del caso concreto (articoli 9 e 10);

4) è stata prevista una disciplina più larga ed umana della sospensione condizionale della pena, la quale è in armonia con i principi più moderni delle scienze penalistiche (articoli 11, 12 e 13).

Chiedendo l'approvazione del decreto-legge in esame il Governo avverte il dovere di confermare ancora una volta l'impegno di emanare il nuovo codice di procedura penale nei limiti temporali fissati dalla legge di delega, con la conseguente instaurazione di un sistema processuale nuovo, agile, moderno, il quale possa consentire la previsione di termini di custodia preventiva più brevi di quelli attualmente resi necessari da un sistema formalistico, arcaico e largamente superato. Naturalmente questo sarà possibile solo se i provvedimenti organizzativi relativi alle attrezzature ed al personale da tempo predisposti dal mio Ministero potranno essere tempestivamente approvati dal Parlamento.

Con uguale impegno il Governo seguirà la riforma sia della parte generale del codice penale, della quale sono stati anticipati solo alcuni essenziali aspetti, sia della parte speciale. Ma questo impegno potrà essere vano — e il ritardo di decenni per l'approvazione di riforme studiate e predisposte dai miei predecessori stanno a dimostrarlo — se la consapevolezza che la giustizia costituisce una riforma di carattere prioritario venisse meno. Parlamento e Governo dovranno acco-

gliere le valutazioni formulate dal Presidente del Consiglio, lavorare in una prospettiva corretta, attraverso organici e non spezzettati interventi di riforma ed attraverso coerenti comportamenti gestionali.

Dovremo saperci però porre di fronte ai problemi della prevenzione del delitto dominando gli impulsi di una reazione indiscriminata e cieca, riconoscendo, come ha osservato Winston Churchill, un conservatore illuminato, che « l'atteggiamento emotivo e l'orientamento del pubblico verso il problema del trattamento del delitto e dei delinquenti è un test infallibile per la misura del grado di civiltà di un paese ».

Se proviamo ad immaginare cosa potrà essere la nostra società fra dieci o quindici anni, avvertiamo immediatamente che ai nostri figli non potremo trasmettere le nostre ansie, le nostre incertezze, in sostanza « le nostre deleghe », ma un sistema ed un metodo di azione che tenga conto su un piano razionale del mutato rapporto fra società, controllo sociale, assetto normativo e trattamento penale e penitenziario. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro.*)

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1620. Se ne dia lettura.

**A R N O N E**, Segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

**P R E S I D E N T E**. Si procederà ora all'esame degli emendamenti. Avverto che essi si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire.

Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 1.

**A R N O N E**, Segretario:

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui

l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica ».

1.1 LICINI, VIVIANI, CUCINELLI, BUCINI, MAROTTA

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore o per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio ».

1.2 DE SANCTIS, MARIANI, NENCIONI, ENDRICH, FILETTI

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1, presentato dai senatori Licini, Viviani, ed altri è stato ritirato.

DE SANCTIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DE SANCTIS. Onorevole Ministro, sottolineiamo il significato dell'emendamento che la nostra parte ha presentato perchè ci siamo preoccupati, nel rivedere l'articolo 1 del decreto-legge, sul cui testo globalmente concordiamo — e l'abbiamo già detto in sede di discussione generale — di esaminare il sesto comma, il quale nella formulazione proposta dal Governo ci lascia perplessi. In altre parole, siamo d'accordo sul principio di carattere generale che non si debba far profittare alcuno di dilazioni della procedura durante la fase istruttoria ed anche durante la fase del giudizio al fine di attingere, approfittando delle lentezze della giustizia e dei gravi inconvenienti di ordine burocratico e generale in cui la giustizia versa, ai termini, sia pure dilatati con l'odierno provvedimento, della custodia preventiva, in modo da po-

ter beneficiare della scarcerazione automatica.

Peraltro, riprendendo il vecchio testo del codice di procedura penale, il testo del decreto-legge ripropone esattamente la parte relativa alla sospensione dei termini durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto alla osservazione per perizia psichiatrica, e su questo ci siamo dichiarati d'accordo.

Per quanto riguarda la fase del giudizio, noi proponiamo un testo che è l'inverso di quello presentato dal Governo. Riteniamo infatti che quando il dibattimento è sospeso o rinviato per motivi di carattere generico, direi occasionale, se mi è permesso di esprimermi così, evidentemente in quel periodo i termini di decorrenza della custodia preventiva debbono essere sospesi, ma non debbono essere sospesi quando la sospensione o il rinvio siano stati disposti per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore o per esigenze istruttorie, secondo il testo già previsto su questo punto dal decreto-legge in esame.

A nostro parere il legittimo impedimento dell'imputato nei casi che possono formare oggetto della normativa di cui a quest'articolo, che è modificativo del 272, naturalmente riguarda l'imputato che si trova in custodia preventiva, cioè è detenuto. Del resto, se si deve tener presente tutto quello che è nella pratica, mi pare contestabile l'opinione che qualche collega, forse un po' sorridendo e celiando al riguardo, riteneva di esprimere nei corridoi di palazzo Madama, a me personalmente, qualche ora fa, assumendo che la norma, così come è proposta dal Governo, mirerebbe ad evitare le complicazioni conseguenti ai rinvii che possono essere invocati o pretesi attraverso la certificazione, per esempio, di stati di malattia di un detenuto, certificazioni che potrebbero essere, così mi si diceva, compiacenti. Al riguardo, se volessimo sottolineare quest'aspetto della situazione, dovremmo dire che ciò significa screditare il sistema quale è e soprattutto partire dal presupposto che da parte di qualche pubblico ufficiale, come potrebbe essere il medico addetto alla certificazione nelle carceri, si voglia ricorrere a metodi più o meno



illeciti e favorire così certe pretese che gli imputati detenuti possono avere.

Noi diciamo che tutto ciò che possa attere al fatto che l'imputato in stato di custodia preventiva non compaia di fronte al giudice istruttore nel corso dell'istruttoria o in giudizio durante il dibattimento, quando la sua presenza potrebbe essere ritenuta necessaria, non deve trovare il favore dei legislatori, mentre quando il legittimo impedimento è conclamato da obiettivi accertamenti, allora è evidente che si deve rientrare in una previsione normativa del tipo di quella che abbiamo avuto l'onore di proporre nel nostro emendamento. Così come abbiamo ritenuto — ed ho finito subito in questa illustrazione del nostro emendamento — di tener presente anche il legittimo impedimento del difensore perchè, nel sistema nel quale si ritiene dal punto di vista generale processuale penale di garantire al massimo i diritti di difesa del cittadino, si deve partire dalla presunzione che quando il difensore è in grado di provare un suo legittimo impedimento, che può essere una sua malattia — caso che si può verificare perchè anche gli avvocati, ogni tanto, come le altre creature umane possono ammalarsi — non si debba dar luogo all'applicazione di quella disciplina che invece il testo governativo pretenderebbe.

Spero di non aver turbato troppo l'aspettativa del collega che pensava che perdessi molto tempo ad illustrare l'emendamento; l'emendamento era già chiaro in sè; se le mie parole non hanno complicato la situazione, invoco dall'Assemblea l'approvazione dell'emendamento stesso che risponde a fini obiettivi di sistematica normativa che non possono sfuggire alla sensibilità degli operatori del diritto e dei colleghi parlamentari.

MARTINAZZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAZZOLI. Voglio intervenire brevissimamente per inserirmi in un discorso aperto dal collega De Sanctis che ha una sua suggestione, ma secondo me soltan-

to apparente. Mi sembra di aver capito che si è adombrata quasi una situazione di disparità e di disuguaglianza tra l'imputato detenuto e l'imputato a piede libero. A me pare che questa disuguaglianza non si determini. Che cos'è importante che sia uguale? Che il legittimo impedimento impedisca la celebrazione del dibattimento. Una volta che questo è confermato e verificato — ed era ovvio che nessuno poteva pensare a ribaltare un canone insostituibile della struttura processuale — mi pare che poi siamo a livello puramente accidentale. Ecco, non è in giuoco un principio paritario. Il fatto che rimanga sospesa la decorrenza dei termini della carcerazione è puntuale sotto il profilo degli interessi che si intendono tutelare e non confisca in alcun modo i diritti e le garanzie di difesa dell'imputato detenuto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE CAROLIS, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento per i motivi che ho già illustrato nella relazione, nella quale ho anche sottolineato appunto le perplessità che potevano sorgere in ordine a quest'articolo. Quindi non mi ripeto: mi riporto a quanto ho già detto nella relazione sotto questo profilo.

Per quanto riguarda la formulazione dell'emendamento vorrei soltanto aggiungere che qui si prevede anche un legittimo impedimento del difensore che, peraltro, non è per ora riconosciuto nell'ordinamento processuale. Sarebbe auspicabile prevedere, entro limiti certi, la possibilità di ottenere rinvii del dibattimento per legittimo comprovato impedimento del difensore. Ma certo questo è un problema che si pone nell'ambito di un'organica riforma del processo penale e mi sembrerebbe senz'altro incoerente prevederlo in questa disposizione di carattere particolare.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Sanctis e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè del Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

All'articolo 8 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

8.2 NENCIONI, MARIANI, FILETTI, DE  
SANCTIS, PAZIENZA, PISTOLESE,  
ENDRICH, DINARO

*In via subordinata all'emendamento 8.2, aggiungere il seguente comma:*

« Le norme di cui al presente articolo non sono applicabili nei casi di concorso tra delitti e contravvenzioni ».

8.1 DE SANCTIS, MARIANI, NENCIONI,  
ENDRICH, FILETTI

MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Circa l'emendamento 8.2 non ho niente da aggiungere. Esso propone di sopprimere l'articolo; tra l'altro non ho partecipato personalmente alla sua formulazione.

Per l'8.1 mi rifaccio a quanto dichiarato prima, intervenendo nella discussione generale: qui si creerà una disparità di trattamento, una difficoltà di interpretazione nel concorso tra delitti e contravvenzioni. Perché dobbiamo andare a porre in essere la possibilità di un'interpretazione del tutto diversa tra un magistrato e l'altro nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni? Giacché non si parla di reati della stessa indole o che abbiano il medesimo fondamento, mi pare che questo nostro emendamento meriti meditazione e approvazione.

MARTINAZZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAZZOLI. Secondo me, ci correrebbe semmai l'obbligo di pensare se non valga la pena di introdurre un emendamento esattamente capovolto rispetto a questo.

È vero che qualche sparuta giurisprudenza che si è creata proprio in questi giorni (si tratta della tipica giurisprudenza che tra mille soluzioni va alla ricerca della soluzione sbagliata) ha ritenuto che non fosse possibile stabilire la continuazione tra delitti e contravvenzioni. Prendiamo il furto di automobile da parte di un ragazzo che non è in possesso della patente: si è ritenuto che non si poteva porre l'aumento sul reato di furto e che si sarebbe dovuto condannare invece per furto e per guida senza patente. Francamente non si riesce a scoprire donde venga questa pretesa ambiguità del testo proposto nel decreto. Nel momento in cui si afferma che in caso di continuazione (che è chiaramente consentita perchè si parla di reati diversi e i reati comprendono i delitti e le contravvenzioni) si opera l'aumento di pena sul reato più grave, non vi è dubbio che il reato più grave è, nell'esemplificazione da me fatta, il reato di furto. Non vedo da che cosa nel testo attuale si possa inferire l'impossibilità di operare questo giudizio di continuazione.

Questa è la situazione. Non mi riesce perciò di intendere il senso di questo emendamento. Non capisco perchè non si dovrebbe, nel momento in cui si allarga l'ambito della operatività della continuazione, sancire il rapporto di continuazione tra delitto e contravvenzione. Proprio l'esempio che facevo prima è indicativo del fatto che sarebbe una conclusione impropria quella che si è proposta: nell'esempio dell'autore del furto di automobili che guida senza patente si realizza in termini esemplari e paradigmatici quella unicità di disegno criminoso cui fa riferimento la norma.

DE SANCTIS. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* D E S A N C T I S . Prendo brevemente la parola per illustrare meglio l'emendamento e per rispondere alla tenacia con la quale il collega Martinazzoli va contrastando i nostri tentativi di miglioramento del testo.

La spiegazione dal punto di vista pratico del valore e del significato di quest'emendamento è subito fornita riferendoci a casi diversi da quelli a cui si è riferito il collega Martinazzoli. Ci sono casi che, intanto, in sede di giurisprudenza di merito, posso attestare che si sono già verificati: quello ad esempio di colui che, guidando senza patente e fermato dalla polizia stradale, al fine di salvarsi o di dilazionare o allontanare le sue responsabilità, ha dato false dichiarazioni sulle proprie generalità, sulla propria identità personale. Oppure ci si può riferire al caso, che non mi risulta essersi ancora verificato ma che può verificarsi, di concorso fra la guida senza patente e il reato di lesioni colpose. Qui, fra l'altro, siamo proprio nello stesso contesto di azione, di condotta: una persona sta guidando senza patente e ne investe un'altra alla quale fa subire delle lesioni. Nel primo caso si è già verificato che dei pretori (perchè sono reati di competenza pretorile) hanno, per esempio, ritenuto la possibilità della continuazione fra le due ipotesi di reato e, ritenendo come violazione più grave il delitto che prevede in alternativa la pena detentiva o la pena pecuniaria, hanno condannato alla pena pecuniaria con un certo aumento dimenticando che la contravvenzione prevede, come giustamente diceva il collega Mariani poco fa, che il caso della guida senza patente debba essere sanzionato con la pena dell'arresto, che è comunque una pena restrittiva della libertà personale, e dell'ammenda.

L'altra ipotesi che può verificarsi è quella appunto della lesione colposa che è un delitto e che è da ritenersi, secondo quello che comunemente si intende con il linguaggio tecnico-giuridico, come violazione più grave del semplice reato contravvenzionale, che tuttavia viene ad essere costantemente punito per forza in termini più gravi, proprio

perchè restrittivi della libertà personale. Si verificano dunque questi casi limite di cui sto parlando e se ne potrebbero citare anche altri; tanto più che potrebbe dilatarsi ulteriormente il discorso anche se sono d'accordo col senatore Martinazzoli a questo riguardo a proposito dell'unicità o meno del disegno criminoso, che comporta un discorso assai più ampio e che non può essere in questo momento trattato di nuovo in sede di illustrazione di quest'emendamento.

Ecco perchè abbiamo detto che è bene che il legislatore indichi, in quest'ipotesi, che fra delitti e contravvenzioni non può mai darsi luogo a questa commistione, proprio perchè poi si devono mettere d'accordo pene e sanzioni diverse.

La preoccupazione della quale parlava il collega Martinazzoli poco fa è confermativa del nostro punto di vista. Proprio in relazione al caso di concorso fra il furto dell'automobile e la guida senza patente la domanda che il collega si poneva scioglie ogni e qualsiasi perplessità o riserva sulla bontà del nostro emendamento. Dire che fra delitti e contravvenzioni non ci può essere confusione sul piano sanzionatorio, che è il piano sul quale materialmente si realizza la normativa di cui al nuovo articolo 81, mi sembra compiere opera di civiltà giuridica molto precisa e molto pertinente. Io invoco che l'Assemblea approvi quest'emendamento perchè altrimenti andremmo contro la logica, la ragione, l'intelligenza.

Penso inoltre che non ci debbano essere preclusioni solo perchè questa parte politica ha pensato a ciò, interpretando richieste — di cui io in parte mi sento portatore — che vengono proprio da magistrati di merito particolarmente qualificati che, per esempio, nella mia città, hanno invocato da me e da altri parlamentari un intervento sul punto per superare queste enormi difficoltà che non sono soltanto interpretative, ma che sul piano dell'attuazione pratica della legge costituiscono, onorevole Ministro, come lei ha sentito, problemi tipicamente di scelta tecnico-giuridica e niente hanno a che fare con la politica criminale comunque intesa.

Spero che sia il relatore che il Governo vogliano darci un loro favorevole apprezzamento al riguardo e che l'Assemblea sia d'accordo con noi.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**DE CAROLIS, relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 8.2 esprimo parere contrario perchè questa soppressione ripristinerebbe l'attuale articolo 81. Non è pertanto necessario illustrare i motivi di questo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1 vorrei osservare, oltre a quanto ha detto egregiamente il senatore Martinazzoli, che, in effetti, la modifica proposta non facilita l'interpretazione del concetto di reato più grave. Il problema dell'interpretazione del concetto di reato più grave resta nella sua interezza ed è affidato alla valutazione del giudice che deve applicare queste norme. D'altra parte circa gli esempi che sono stati portati a chiarimento dal senatore De Sanctis debbo osservare che egli ha citato delle norme nelle quali c'è appunto la pena alternativa della multa e della reclusione nell'ipotesi del reato più grave. Sarà compito del giudice, nell'ambito di questi poteri discrezionali che gli sono stati assegnati con questa norma, vedere, in relazione al fatto concreto, se applicare la pena alternativa della reclusione aumentata di quel tanto che riterrà di dover aumentare in applicazione dell'articolo 81. Esprimo quindi parere contrario anche sull'emendamento 8.1.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia.** Sono contrario ai due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

**MARIANI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARIANI.** Ho ascoltato la battaglia che c'è stata su questa interpretazione, ma dire, come fa il relatore, che il magistrato, nella sua discrezionalità, applicherà la reclusione solo perchè la contravvenzione prevede l'arresto è un assurdo. Intanto la reclusione è una pena di natura diversa dall'arresto e ha una qualificazione diversa come precedente penale. Inoltre può essere emanato successivamente un decreto di clemenza che elimini completamente le contravvenzioni e mantenga invece questo reato sul quale può essere applicato, ad esempio, solo il condono, dando luogo così a future disparità di trattamento che sono inqualificabili. Siamo proprio al di fuori della realtà e mi dispiace che il collega Martinazzoli, che è un bravo avvocato che concretamente vive la vita professionale, non pensi alle storture che possono derivare da siffatta norma.

Noi non separiamo in questo modo la valutazione della contravvenzione da quella del delitto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Sanctis e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

All'articolo 9 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**FILETTI, Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

9.1 NENCIONI, MARIANI, FILETTI, DE SANCTIS, ARTIERI, TANUCCI NANNINI, PAZIENZA, ENDRICH

283ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 MAGGIO 1974

DE S A N C T I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

DE S A N C T I S . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE C A R O L I S , *relatore*. L'emendamento tende a ripristinare la recidiva obbligatoria; quindi, per i motivi per i quali abbiamo approvato l'introduzione della recidiva cosiddetta facoltativa, siamo contrari all'emendamento.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

All'articolo 10 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

10.1 NENCIONI, MARIANI, FILETTI, DE S A N C T I S , ARTIERI, TANUCCI NAN-  
NINI, PAZIENZA, ENDRICH

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

All'articolo 12 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

*Al secondo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) al delinquente o contravventore abituale o professionale; ».

12.1 LICINI, VIVIANI, CUCINELLI, BUC-  
CINI, MAROTTA

*Al secondo comma, numero 1), aggiungere in fine le parole: « , e al delinquente per tendenza ».*

12.2 MARIANI, NENCIONI, DE S A N C T I S ,  
ENDRICH, FILETTI

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

12.3 LICINI, VIVIANI, AVEZZANO COMES,  
CIPELLINI, CUCINELLI, MAROTTA,  
FERRALASCO, ALBERTINI

L I C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I C I N I . Ritiriamo l'emendamento 12.1.

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . La norma del decreto viene inserita in un codice penale dove ancora si parla di delinquenti per tendenza, per cui, appena sarà entrata in vigore questa legge, avremo che il delinquente abituale o professionale sarà escluso dalla sospensione condizionale della pena, mentre invece il delinquente per tendenza potrebbe essere incluso.

M A R T I N A Z Z O L I . Non ho mai visto un delinquente per tendenza.

M A R I A N I . Questa è un'altra questione.

B O L D R I N I . È una categoria inesistente.

M A R I A N I . Allora facciamo subito una norma di legge con cui si abolisce il delinquente per tendenza. È vero, anch'io non ne ho mai incontrato nessuno nella mia attività professionale; ma se escludiamo dalla sospensione condizionale solo i delinquenti abituali o professionali e non i delinquenti per tendenza, mentre nel codice è scritto tuttora che sono sullo stesso piano come pericolosità sociale, non mi rendo conto perchè si debbano fare le leggi così monche e così sbagliate.

B O L D R I N I . Senatore Mariani, anche questo è un residuo storico.

M A R I A N I . Va bene, è un residuo storico, ma c'è nel codice e quindi dobbiamo aggiungerlo.

F O L L I E R I . Non c'è nella riforma, senatore Mariani.

M A R I A N I . Non capisco che fatica si faccia ad aggiungere queste parole.

F O L L I E R I . Nella riforma del codice che abbiamo approvato noi la figura del delinquente per tendenza è stata soppressa.

M A R I A N I . Anch'io ho partecipato alla discussione e siccome ho buona memoria e non sono ancora arteriosclerotico ricordo gli argomenti principali che sono stati discussi. Il fatto è che non capisco perchè non si vogliono aggiungere alcune parole le quali completano il quadro, tanto più che è evidente che quando entrerà in vigore la riforma del primo libro del codice penale tutte queste norme saranno assorbite. Quindi non vedo perchè si voglia convertire il decreto-legge così come è senza spostare una virgola anche se ci sono degli errori.

Con queste dichiarazioni ho illustrato lo emendamento 12. 2.

L I C I N I . Domando di parare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facotà.

L I C I N I . Con il nostro emendamento 12. 3, che abbiamo mantenuto a differenza del 12. 1 al quale abbiamo rinunciato, si tende non a mutare la norma in sè e per sè, ma a far dire alla norma quello che si voleva dicesse allorchè da parte del Senato, prima in Commissione e poi in Aula, fu varata la novella riformista del primo libro del codice penale.

In sostanza, senza discutere sulle ragioni che ci hanno portato a proporre in quella riforma l'aumento del limite di pena per la concessione della sospensione condizionale a due anni ed anche del perchè si è inteso che la condizionale potesse essere concessa non soltanto una volta ma addirittura, dicemmo, più volte (ma poi queste si riducono in pratica a due: è un'altra questione da esaminare in separata sede), quando discutemmo sull'argomento volevamo appunto che la sospensione condizionale della pena potesse essere concessa anche a chi avesse riportato una precedente condanna, qualora il cumulo tra la pena riportata nella prima condanna e quella da infliggere con la seconda non superasse il limite previsto dall'articolo 163.

Il testo che ne è sortito e che è riportato, come giustamente ha detto il Ministro, nell'articolo 12 di questo decreto soffre, a nostro avviso (per questo abbiamo presentato l'emendamento), della possibilità di una storatura interpretativa. Infatti l'articolo 164, così come è trascritto in questo decreto, dice: « La sospensione condizionale della pena non può essere concessa: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto » eccetera. Ora, se mettiamo in relazione questo n. 1) con l'ultimo comma, laddove, nell'ipotesi appunto di seconda concessione della sospensione condizionale, è detto che « tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale », ne viene la conseguenza che quest'ultima disposizione troverebbe possibilità di applicazione soltanto se la precedente condanna fosse stata una condanna all'arresto, cioè per contravvenzione, dal momento che all'inizio

del secondo comma si stabilisce che non è concedibile la condizionale a chi ha già riportato una condanna per delitto. Quindi, vietata la concessione della condizionale a chi ha già riportato la condanna per delitto, l'eccezione dell'ultimo comma sarebbe applicabile soltanto a chi avesse già riportato una condanna ma non per delitto, bensì solo per contravvenzione; il che non corrisponde all'intenzione del legislatore allorché fu coniato questo allargamento delle previsioni di concessione della condizionale. La norma quindi *minus dixit quam voluit*.

Da ciò, a nostro avviso, la necessità di togliere di mezzo questo *handicap* interpretativo, il che è possibile con l'approvazione del nostro emendamento il quale, modificando la formulazione dell'ultimo comma, permetterebbe l'applicazione della condizionale per una successiva condanna anche nel caso che la precedente condanna sia stata per delitto: questo è detto esplicitamente nell'emendamento che mira a superare anche un'altra difficoltà interpretativa e di applicazione di quest'ultimo comma dell'articolo 164, nella formulazione contenuta nel decreto-legge. Infatti, sempre nell'ultimo comma dell'articolo 12, si prevede la possibilità della concessione di una nuova sospensione condizionale della pena nel caso che vi sia stata già concessione della sospensione della pena della prima condanna. Che cosa si verifica in pratica? Secondo il codice vigente, in base al quale la sospensione condizionale non può essere ordinata al di là del limite dell'anno di pena, chi, per esempio, avesse avuto la condanna ad un anno ed un mese, evidentemente non poteva usufruire della condizionale. Ora, se questo soggetto che avesse riportato un anno ed un mese di condanna si trovasse ad invocare l'applicazione dell'articolo 12, ultimo comma, nella sua formulazione attuale, non troverebbe spazio nel testo letterale della norma poichè questo si riferisce solo al caso che vi sia stata già una prima applicazione della sospensione condizionale, onde se ne ammette una seconda.

Anche questa difficoltà interpretativa viene superata dal testo dell'emendamento in quanto non si fa più distinzione tra il caso

che nella prima condanna vi sia stata o meno l'applicazione della sospensione condizionale.

Questi sono i motivi che hanno portato alla presentazione di quest'emendamento che nel suo intento non mira affatto ad introdurre delle novità rispetto a quello che era l'intento del legislatore quando è stata fatta la riforma del primo libro del codice penale, ma soltanto a precisarne dei punti affinché non si abbiano delle conseguenze negative rispetto alla volontà del legislatore stesso.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**D E C A R O L I S**, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 12.2 perchè la formulazione del decreto-legge si coordina veramente al nuovo indirizzo che è stato dato alla materia nella riforma del primo libro del codice penale, così come è stata approvata dal Senato recentemente.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.3 il relatore è favorevole, perchè effettivamente esso chiarisce alcuni dubbi interpretativi che potevano sorgere nell'applicazione dell'articolo 164. In particolare, con quest'emendamento, si elimina anche un sostanziale pericolo di ingiustizia perchè si chiarisce la possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena non solo nel caso in cui la precedente condanna non sia stata sospesa, perchè non si era ritenuto da parte del giudice che l'aveva irrogata di applicare la sospensione condizionale della pena pur essendo e la prima e la nuova condanna nei limiti previsti dall'articolo 163, ma perchè, essendo stati aumentati, con la modifica dell'articolo 163 questi limiti, vi può essere il caso in cui il giudice della prima condanna non ha neppure esaminato in concreto se il colpevole poteva o no meritare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; ed allora appariva evidentemente ingiusto che addirittura, nel caso in cui il giudice non avesse potuto, perchè la legge non gli consentiva di concedere la sospensione condizionale della pena, esaminare in concreto questa possibilità di concedere il bene-

ficio, si escludesse la possibilità di concedere nuovamente il beneficio qualora la nuova condanna cumulata con la prima non raggiungesse i limiti previsti dall'articolo 163. Quindi esprimo parere favorevole a questo ultimo emendamento.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*.  
Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Mariani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Anch'io concordo con il senatore Licini per quanto riguarda l'emendamento 12.3. Vorrei però far osservare che è stata fatta soltanto l'ipotesi della impossibilità tecnica da parte del giudice di concedere la sospensione condizionale della pena allorquando, per esempio, era stata inflitta una pena di un anno e un mese — e perciò senza sospensione — in relazione al reato, per cui oggi un'altra pena di due mesi rimarrebbe nell'ambito dei due anni e siamo d'accordo. Ma, togliendo la valutazione precedente di una sospensione condizionale della pena, come era contenuta nel testo governativo, noi ci troviamo in condizione di includere nel beneficio, secondo la norma Licini, anche colui che abbia subito una condanna di nove mesi e a cui il giudice non abbia voluto concedere la sospensione condizionale della pena per una valutazione *ad personam* circa la possibilità che ricada nel reato. E infatti nel reato ricade ove debba invocare questo beneficio. Se noi lasciamo, a mio avviso, l'emendamento così come è proposto dal senatore Licini, può darsi che sia attuabile nei primi periodi di applica-

zione della legge in sede di appello; ma, dopo, i giudici si guarderanno bene, nel caso in cui l'imputato non dia garanzie, dal concedere la sospensione condizionale della pena. Oggi ci troviamo nella situazione per cui, se è stata negata con motivazione la sospensione condizionale della pena, la si può ottenere ugualmente in sede di successivo giudizio, mentre in base al testo governativo bisognava aver ottenuto anche in precedenza questo beneficio per goderne una seconda volta. Questa è l'ipotesi che mi lascia molto perplesso, per cui ci asterremo dalla votazione, pur essendo in via di principio favorevoli a questo emendamento 12.3.

LICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICINI. Desidero rispondere brevemente a quanto ha detto ora il senatore Mariani. L'obiezione da lui avanzata non ci coglie alla sprovvista. Vorrei dire che noi abbiamo considerato l'emendamento 12.3 come subordinato al 12.1, che abbiamo ritirato per lasciare che le ulteriori modifiche vengano con la riforma globale del codice penale, nel quale chiedevamo che fosse soppresso il n. 1 dell'articolo 164, nella parte in cui dice che è vietata la concessione della sospensione condizionale a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.

Avevamo chiesto questa soppressione perchè non comprendiamo il motivo per cui a chi è stato condannato, senza che gli sia stata concessa la condizionale perchè non rientrava nei limiti di concedibilità di tale beneficio dal punto di vista dell'entità della pena o perchè, valutati i criteri di cui all'articolo 133, il giudice non ha ritenuto, in relazione a quella determinata fattispecie, di concedere la condizionale, non sia possibile godere di questo beneficio in tutt'altro caso, dove l'entità, la valutazione del fatto, la riconsiderazione degli stessi criteri possano indurre il giudice a decidere diversamente.



L'ipotesi più semplice è quella di chi ha commesso un delitto anche grave, in età giovanile; poi, dopo aver scontato la pena, ha avuto una vita regolare di perfetta riconciliazione con la società, e si vede negata la concessione della sospensione condizionale magari in relazione ad una contravvenzione per 15 giorni di arresto, il tutto a causa di quel peccato originale, di quel marchio indelebile.

M A R I A N I . Questo è un caso limite.

L I C I N I . No, perchè bisogna tener presente che il giudice è chiamato a decidere in relazione al singolo fatto. Se in un determinato caso egli riterrà di concedere la condizionale, anche se in un caso precedente non è stata concessa, non deve esserci un motivo formale che lo vieti. È la nuova valutazione che deve portare il giudice a considerare, sempre in base all'articolo 133, se l'imputato merita o no la condizionale. Non lasciamo questo marchio indelebile che può compromettere anche la redenzione del reo. Per questo abbiamo presentato l'emendamento e per questo votiamo a favore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Licini e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

\* O S S I C I N I . La mia dichiarazione sarà brevissima. Per le considerazioni svolte dal collega Branca dichiaro l'astensione del mio Gruppo dalla votazione di questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marotta. Ne ha facoltà.

M A R O T T A . Il disegno di legge numero 1620 presentato dal Ministro di grazia e giustizia relativo alla conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, dimostra a chiare note che nè Governo nè Senato sono rimasti inerti e insensibili di fronte a una situazione che travaglia da tempo a questa parte il nostro paese e che è motivo di serio allarme per la pubblica opinione gravemente preoccupata per il susseguirsi di crimini la cui spietata brutalità è in continua crescita.

A prescindere dai recenti luttuosi eventi che hanno suscitato unanime penosa impressione e deplorazione sui quali, doverosamente ci asteniamo dall'esprimere, allo stato, un giudizio di sorta dato che il Ministro della giustizia ha disposto una inchiesta che ha demandato ad alti magistrati, non possiamo tuttavia sottacere che una delle cause essenziali è da attribuire alla crisi della giustizia e soprattutto alla lungaggine dei processi che inficia la struttura stessa del sistema giudiziario.

La nostra esperienza ci ha insegnato e ci insegna che una giustizia tarda e lenta dovuta sovente ad una teoria di formalità che sarebbe più proprio qualificare cavilli, che incatenano ed arrestano il normale svolgimento dei processi, cavilli sovente escogitati sia dagli imputati stessi sempre in ansiosa attesa di una provvida amnistia o del decorso dei termini di prescrizione, sia dagli organi preposti all'istruttoria, sia dalla incresciata lentezza con la quale vengono espletate le perizie, sia dalla colpevole deficienza del personale di segreteria e di ordine, sia dalla assoluta carenza di mezzi idonei posti a disposizione dei magistrati per espere con prontezza le indagini del caso, non è una cosa seria.

Il tempo, lo si sa, cancella i ricordi, attutisce i rancori, elimina i contrasti, favorisce l'azione pervicace dei colpevoli che trovano i mezzi più adatti e subdoli per intimidire o quanto meno per spiegare opera di persuasione o anche di corruzione.

Ciò determina, in sostanza, un'azione quanto mai deleteria su tutti coloro, protagonisti e non, che sono chiamati ad illumi-

nare i giudici sul reale svolgimento dei fatti.

I «testi che non ricordano» si moltiplicano ed i colpevoli sfuggono alle sanzioni meritate: così si spiega che dalle relazioni di tutti i procuratori generali si apprende che il numero dei reati contro ignoti supera di gran lunga quello dei reati contro persone note.

Purtroppo non vi è chi non sappia che non vi è processo penale, anche relativo a fatti di scarsa entità, che abbia un decorso che si aggira sui sei o sette anni. Tutto ciò ruoce, è evidente, e non poco, all'affermazione della verità e soprattutto alla credibilità del funzionamento della giustizia.

La impellente necessità di rendere oltremodo rapido il processo consiglia intanto, ed è questo lo spirito che ha animato il provvedimento in esame, che in attesa dell'approvazione della legge delega del codice di procedura penale siano emanate — senza por altro tempo in mezzo — delle norme che abbiano la funzione di una battuta di arresto a questo andamento sì che agli inconvenienti sin qui lamentati si ponga rimedio con urgenti modifiche in attesa della emanazione del nuovo codice di procedura penale in modo da eliminare le lacune, le carenze, i difetti sin oggi riscontrati nella strada irta di ostacoli che porta alla via della giustizia che è la meta che vogliamo raggiungere.

Il Capo dello Stato che più e più volte ha manifestato vive preoccupazioni per la sempre sbandierata crisi della giustizia, a conclusione di un intervento innanzi al Consiglio superiore della magistratura ebbe a dire con frase incisiva che non di crisi ma di «paralisi» è da parlarsi.

La Commissione giustizia ha discusso ed approvato nella sua seduta del 15 maggio scorso la normativa di che trattasi che — come ha illustrato il senatore De Carolis — ha affrontato i problemi oggetto di maggiore interesse tra cui:

1) la durata massima dei termini di carcerazione preventiva prevista dall'articolo 272 del Codice di procedura penale.

Tali termini rimangono sospesi — e questo ha somma importanza — sia durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica, sia durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento stesso o su una richiesta sua o del suo difensore sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie.

Ciò naturalmente nell'intento di impedire che atteggiamenti capziosi dell'imputato finiscano per incidere in senso negativo sulla carcerazione preventiva;

2) la facoltà di procedere al giudizio col rito direttissimo anche nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato: l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto;

3) le modificazioni del primo libro del codice penale già discusse e approvate dalla Commissione giustizia del Senato ed attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Tali modifiche concernono la disciplina del concorso formale di reato, del reato continuato e della recidiva la cui applicazione è resa facoltativa da parte del giudice ed infine i criteri della sospensione condizionale della pena riservati ai poteri discrezionali del magistrato.

Nell'esprimere il voto favorevole della mia parte politica alla conversione del presente disegno di legge, credo di interpretare il pensiero dell'Assemblea nel rivolgere il più sentito cordoglio alle innocenti vittime del tragico episodio svoltosi nelle carceri di Alessandria, nonchè nell'esprimere il ringraziamento che viene dal cuore al Ministro di grazia e giustizia, onorevole Zagari, che si è prodigato, superando se stesso e senza badare a sacrifici, per seguire questa triste vicenda che tanta emozione ha suscitato nel paese intero. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non si sa se manifestare compiacimento o disappunto per la circostanza, sempre più frequente, con la quale quest'Aula ed il Parlamento in generale si occupano dei problemi della giustizia. Il Senato lo fa con dibattiti concisi, composti, serrati e responsabili che non suscitano invero grande risonanza nella grossa opinione pubblica, impegnato a varare talvolta leggi rilevanti ed autentiche riforme organiche, come è accaduto con l'approvazione della parte generale del codice penale, con l'ordinamento penitenziario, con la delega per la riforma del codice di procedura penale, con il nuovo processo del lavoro, con il patrocinio statale per i non abbienti, tal'altra con piccole riforme novellistiche derivanti da indilazionabili ragioni contingenti, tal'altra ancora con leggi necessitate da pronuncie che vengono con frequenza dalla Corte costituzionale, che creano vuoti legislativi e incentivi a colmarli con normative che si adeguino naturalmente ai precetti della Costituzione.

Questa constatazione non vuole fare solo giustizia di giudizi superficiali e qualunquistici circa una presunta insensibilità o inerzia del Parlamento per questi problemi, ma vuole confermare purtroppo il giudizio sullo stato patologico dell'amministrazione della giustizia ed invocare da tutti gli organi dello Stato una più attenta considerazione per questi problemi che sono alla base di ogni civile società che deve e vuole vivere e svilupparsi nel clima operoso dell'ordine democratico, ma che se non affrontati con metodo, con dignità ed obiettività, rischiano di essere determinanti negativamente per il futuro delle istituzioni repubblicane.

Muovendo da questa constatazione è necessario pertanto verificare preliminarmente se ciascun intervento legislativo, grande o piccolo che sia, risponda in modo adeguato o anche solo approssimativo ad un unico disegno organico riformatore, sia pure conseguito in tempi e soluzioni diverse, e se tutti i protagonisti, le componenti e i destinatari del disegno stesso rispondano poi in ma-

niera positiva e convergente alla realizzazione degli scopi che si dichiara di voler raggiungere. Non si può negare a tal proposito che un qualsiasi comportamento, sia che riguardi i soggetti come l'oggetto, che non fosse sintonizzato in modo convincente a tale duplice esigenza, vanificherebbe ogni pur lodevole tentativo di porre un minimo di ordine, di coerenza e certezza nello svolgimento dei rapporti umani e nel processo evolutivo di maturazione democratica della nostra società ancora in via di profonda trasformazione in ogni settore della vita associata.

Nell'esaminare, quindi, i singoli provvedimenti in materia di giustizia, e quindi anche quello al nostro esame, occorre sempre una verifica preliminare e un penetrante giudizio comparativo per stabilire la continuità della linea riformatrice da riportare sempre al dato costante e non opinabile dell'adeguamento ai principi costituzionali ed un esame sui comportamenti di tutte le componenti essenziali chiamate a rendere effettive ed operanti le norme.

Tale esame deve essere condotto con obiettività, senza presumere la propria infallibilità, con una disponibilità sincera a riconoscere che la realtà su cui operiamo è complessa e tenendo presenti due presupposti essenziali che sono rappresentati dalla eccezionalità del momento, o meglio dalla crisi che attraversiamo, e dal riconoscimento che la denuncia della speranza dei corpi sociali che sovente ricorre non tocca soltanto gli altri, ma tocca anche noi che abbiamo più di altri il dovere di armonizzare ed operare in sintesi per una più tangibile e sostanziale concezione unitaria dello Stato.

Muovendo da queste considerazioni riteniamo che il disegno n. 1620, recante conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, che, come è emerso dal dibattito, è sostanzialmente condiviso da quasi tutte le forze politiche, riceverà dal nostro Gruppo un voto favorevole. Ciò non soltanto perchè il decreto da convertire recepisce i principi ispiratori posti a base di una nostra specifica iniziativa

parlamentare sui termini della carcerazione preventiva, peraltro comuni, almeno come esigenza comunemente avvertita, ad analoghe iniziative prese da altri Gruppi su identica materia, ma perchè esso è più completo, più organico e, come è stato detto dal rappresentante del Governo in Commissione, è più giusto e più umano.

Il problema della durata della custodia preventiva e della scarcerazione automatica degli imputati detenuti che non siano stati condannati con sentenza irrevocabile entro il periodo previsto dall'articolo 272 del codice di procedura penale nel testo risultante dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni con la legge 1° luglio 1970, n. 406, pur denunciando da solo il gravissimo disagio del funzionamento della giustizia penale, ricollegabile in via principale alle strutture del processo, alla inadeguata organizzazione dell'ordinamento giudiziario, non poteva prescindere infatti dal considerare alcuni aspetti della normativa sostanziale riconosciuti quasi unanimemente dalla dottrina, dalla giurisprudenza e anche dalla cattedra in aperto contrasto con la coscienza sociale.

L'introduzione nel decreto di norme sostanziali e la coesistenza in un medesimo provvedimento legislativo di norme processuali e penali rispondono a nostro parere ad una logica convincente che mira a finalità convergenti quali la celerità dei processi, la tempestività nella celebrazione degli stessi ed una più attenta ed umana considerazione della personalità del reo. Le due categorie di norme sono infatti correlate e bilanciate e rispondono ad un medesimo scopo di giustizia perequativa che colpisce in modo più rigoroso ed incidente la vera, più grossa e sconcertante criminalità già giudicata con pronunzie parziali e dalla quale occorre difendere la comunità ed una valutazione della personalità del delinquente minore mediante un ampliamento dei poteri discrezionali del giudice al quale si offrono strumenti di equità già previsti nella riforma della parte generale del codice penale approvata dal Senato. Riteniamo che questa correlazione e questa logica che unifica

i due tipi di norme, entrambi ritenuti urgenti, l'uno per ragioni contingenti, l'altro per motivi di giustizia distributiva, che elimini sproporzioni tra azioni ed eventi criminali e sanzioni, giustifichi anche la forma del decreto-legge come strumento valido adottato dall'Esecutivo per correggere immediatamente situazioni insostenibili.

Evidenziati questi aspetti fondamentali e salienti e senza indugiare in una disamina particolareggiata, peraltro già egregiamente e autorevolmente illustrata dai colleghi del mio Gruppo e sulla quale quest'Aula sostanzialmente concorda, mi sia consentito di cogliere anche questa occasione per ribadire alcune posizioni di fondo sul più ampio problema del funzionamento della giustizia nel nostro paese nel momento attuale.

Primo: tutti i provvedimenti parziali proposti dall'Esecutivo e condivisi o già approvati dal Parlamento o in corso di discussione prevedono un aggancio oltre che obiettivo anche temporale all'entrata in vigore dei codici e soprattutto di quello della procedura penale. È necessario pertanto non perdere nemmeno un giorno di tempo perchè il legislatore delegato metta mano all'elaborazione del codice di rito penale, tanto necessario ed atteso, utilizzando l'apporto dell'apposita Commissione prevista, che deve subito essere nominata e deve collaborare in conformità alle prerogative ad essa affidate dalla legge.

Secondo: con il processo penale e le altre riforme in corso, passibili certamente di miglioramenti ma non suscettibili di essere ridiscusse *ab ovo* secondo umori e tensioni artificiali dell'ultimo momento, è necessario porre mano finalmente alla revisione dell'ordinamento giudiziario, chiave di volta reale del funzionamento effettivo della giustizia.

Questa revisione deve essere sollecitata, responsabile, non emotiva, non punitiva, partendo dalla Costituzione, utilizzando e valutando le esperienze positive e negative dell'attuale sistema con le opportune comparazioni agli ordinamenti stranieri a noi più vicini, senza complessi di alcun genere, ma senza infingimenti o falsi scopi, tenendo pre-

sente l'intero corpo della magistratura che si articola e si atteggia in modo vario, ma che non può essere assolutamente coinvolto in un giudizio superficialmente e genericamente negativo.

Terzo: occorre avere tutti la consapevolezza che questo è il momento dei problemi della giustizia, i quali con gli immanenti e acuitizzati problemi della situazione economica devono richiamare l'attenzione, i mezzi, le energie, le risorse, l'organizzazione dello Stato, del Parlamento dell'Esecutivo ed anche dei sindacati, come problema di fondo della vita del paese e non come fatto settoriale di una piccola parte di esso. La contestazione della giustizia, come già la contestazione studentesca, deve essere incanalata in alvei di legalità, solidarietà ed armonia con tutto l'apparato statale. Come per la scuola si è provveduto e si va ancora provvedendo con leggi, finanziamenti, strutture, personale, concorsi, riconoscendo che tale settore interessa tutta la comunità nazionale, così per la giustizia occorre fissarle un ruolo di priorità, come è stato accennato anche non solo dal Presidente del Consiglio nel discorso di ieri, ma anche nel discorso del Ministro nella seduta di oggi, per uscire dalla stretta angosciosa delle denunce, delle incertezze, della insicurezza, che provocano soltanto querulomanie, fomentano disordini e favoriscono disegni eversivi.

Onorevoli colleghi, la conversione del decreto-legge n. 99 rappresenta pur sempre una importante e positiva anche se parziale risposta alla pressante domanda di giustizia che da tutte le parti del paese sale al Parlamento ed è la ragione per la quale voteremo a favore.

Ma siamo consapevoli che mai, come in questo momento, l'opinione pubblica esige che i problemi della giustizia vengano affrontati alla radice, attraverso cioè strumenti giuridici con i quali si possa amministrare una giustizia tempestiva, esemplare e sostanziale, capace di recepire in modo garantito e certo le esigenze diverse delle componenti sociali di fronte ai preoccupanti fenomeni della montante criminalità organizzata. Il Parlamento come il Governo de-

ve farsi carico delle complesse esigenze di giustizia ed operare in conformità dimostrandosi all'altezza del compito e dando risposte adeguate e convincenti, che diano fiducia e credibilità non solo alla classe politica ma alla efficienza e funzionalità delle istituzioni repubblicane. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

LUGNANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LUGNANO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pochissime considerazioni e soprattutto qualche raccomandazione, se mi è consentito in modo particolare all'onorevole Ministro, di cui comprendiamo anche il travaglio quotidiano. Qualcuno ha detto che a quel Ministero non si arriva e in quel Ministero non si entra senza prima stabilire la dose di veleno quotidiano che il titolare di quel Dicastero deve quotidianamente ingerire.

RUSO LUIGI. È così per tutti i Ministeri.

LUGNANO. Questo è un Ministero che certamente ha travagli particolari per tutto quanto accade. Alcune volte poi anche settori che dovrebbero essere sensibili alla soluzione dei suoi problemi contribuiscono invece ad aggravarli.

La prima raccomandazione vuole essere questa. Abbiamo due anni di tempo finché la Commissione varia la nuova procedura penale: onorevole Ministro, facciamo in modo — poichè nessuno ci obbliga a questo — che non si arrivi alla scadenza di due anni per giungere a questa nuova procedura penale. Credo che, non soltanto per la sincera partecipazione alla esigenza di porre un limite, se possibile, alla frana di questa nostra giustizia, vi siano tutte le premesse perchè ciò possa essere realizzato. Questo ci aiuterebbe anche a superare l'amarrezza che soprattutto noi comunisti abbiamo dovuto sopportare.

L'onorevole Ministro ha detto di essere stato aggredito da tutte le parti e, a volte, anche senza il rispetto delle regole del comportamento civile. Meno male che noi firmatari di questo nostro progetto siamo stati coperti dalla statura del nostro compagno senatore Terracini, al quale un po' da tutti i settori è venuta una accusa aspra: *tu quoque* (non hanno aggiunto il *fili mi* perchè era difficile rivolgersi a un uomo come Terracini da parte di alcuni sbarbatelli con questo tono tanto irriverente), proprio tu che hai avuto quella vita che hai avuto, oggi ti metti a difendere un ordine che tu con noi dovresti contribuire a distruggere dalle radici!

Ebbene, a questo vorrei dare una risposta immediata: noi comunisti non abbiamo mai goduto nel dare colpi di piccone nè abbiamo mai gioito nel polverone che viene fuori da una demolizione incontrollata e irrazionale. Anche in questo caso abbiamo presentato un nostro progetto perchè ci siamo resi conto del fatto che, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, a cui possiamo e dobbiamo credere, nel 1973 sono stati scarcerati 761 imputati di rapina, di cui solo 56 per espiazione di pena; 242 invece per scadenza del termini e 463 in libertà provvisoria. Credo che ciò sia stato concesso dalla magistratura proprio perchè, nella sua malizia, qualche magistrato ha pensato: è bene concedere la libertà provvisoria, utilizzando la famosa o famigerata (secondo l'angolo da cui si parla e da cui si giudica) legge Valpreda per evitare che qualche censura possa essermi mosso. Oppure si trattava di rapine improprie, quindi dotate di *nomen iuris* un po' inflazionato, perchè la sostanza delle cose forse non autorizzava neppure a qualificare quel gesto, quel fatto, quel comportamento, come rapina.

Comunque sono cifre impressionanti, così come impressionanti sono le cifre che riguardano, per esempio, il 1974.

Si dice: voi comunisti, proponendo un disegno di legge (che, si capisce, è l'anticipazione del voto favorevole che noi daremo alla conversione del decreto in legge), avete senza rendervene conto — o forse ve ne siete resi conto — fatto un'operazione di

salvataggio del sistema. Ebbene, quando si affermano queste cose, noi le respingiamo nel modo più deciso, più fermo, più energico.

Anche noi non potevamo non essere sensibili al dolore di quella povera madre dei Menegazzo: due giovani barbaramente trucidati sulla strada! Ma non basta dire che non si trova il modo, perchè quando ad esempio un ospedale non funziona non si sta a guardare chi è il medico di guardia; si dice, davanti all'opinione pubblica, che l'ospedale non funziona e siamo chiamati un po' tutti in causa. Si pensa alla responsabilità di tutti.

A questo proposito vorrei fare qualche considerazione. Non si può pensare alla responsabilità del Parlamento, che non ne ha, quando alcuni Gruppi, dopo aver dato voto favorevole a un provvedimento di grande rilievo, di grande civiltà — e non è che abusi di questo termine — quale quello sul diritto di famiglia, presentano nella seconda lettura una montagna di emendamenti nella misura di 87 soltanto in riferimento ai primi 25 articoli.

Credo che questo non agevoli il cammino della chiarezza e non dia un quadro di certezza, così come l'ultima notizia che ci è pervenuta, cioè che alla Camera hanno rispedito in sede referente il provvedimento sull'ordinamento penitenziario che avrebbe senz'altro attenuato la tensione nelle carceri, il che certamente sarà una premessa per altre pagine dolorose o per altre giornate più o meno tempestose. La hanno rispedito in referente perchè il Movimento sociale e — mi dispiace — anche i liberali hanno ritenuto di dover riconsiderare tutto; quasi che quella tragedia di Alessandria avesse dovuto costituire una battuta di arresto nel cammino che intendiamo fare in direzione di una umanizzazione della pena, in direzione dell'obbedienza al dettato costituzionale che prescrive a tutti quanti noi di fare in modo che chiunque per un atto per il quale è condannato, nella espiazione della pena trovi la possibilità del recupero e la premessa per la risocializzazione.

Quindi rivolgo al Ministro di grazia e giustizia un invito per quanto riguarda i sud-

detti due anni: non spendiamoli tutti perchè se si sommano quei due anni a tutti gli altri perduti, innegabilmente non faremo un'azione meritevole di apprezzamento positivo.

Vorrei anche, molto umilmente e, se me lo consentite, fraternamente, come uomo, come cittadino di questa Repubblica, che ha bisogno di certezza e che non può continuamente sentirsi sbandato, chiedere spiegazioni su un atteggiamento che non riesco a comprendere: si esulta quando viene fuori una convergenza alla Camera sul diritto di famiglia; su tutti i giornali si legge che finalmente l'Italia oggi è diversa da quella di ieri perchè si è varato dopo mesi e mesi, addirittura dopo qualche anno, questo provvedimento. Tra l'altro, come dice il professor Bettiol, non è che si faccia un'opera di ortopedia o un lavoro di giardinaggio, si dà una pettinatura in una fase di rimeditazione perchè è chiaro che nessuno vuole bruciare il bicameralismo e quindi l'autonomia dei due rami del Parlamento. Però quando si aggredisce, quando si snatura un provvedimento e quando non si riesce più a comprendere che cosa se ne vuol fare è evidente che il paese se la prende anche con il Parlamento, coinvolgendo un po' tutti.

Ma volevo soprattutto permettermi di dire all'onorevole Ministro che vi sono delle grosse responsabilità che vanno identificate. Infatti in certi casi non si può fare il salvataggio di ogni singolo di fronte alle proprie responsabilità dicendo che è la società che lo costringe a fare una determinata cosa — il che alle volte può essere vero — perchè vi sono dei casi in cui ciò non è vero poichè è soltanto l'impasto biochimico del personaggio che, in modo autonomo, sceglie la strada e che, in modo autonomo, crede di poter risolvere i propri affanni aggredendo tutte le gerarchie e le scale dei valori, così come credo vi siano dei magistrati che sono responsabili di questo. Ma il paese non lo sa, non sa niente. Il Consiglio superiore della magistratura, per esempio, ha trovato il modo di censurare un grande magistrato soltanto perchè si era permesso, utilizzando un suo diritto costituzionalmente sancito, di presentare una denuncia per un arresto arbitrario, che arbitrario era. A quel punto

il Consiglio superiore della magistratura scatta e censura questo magistrato. E, scusate, ma non mi risulta che sia stato fatto qualcosa in 18 mesi. In questo lasso di tempo si può oggi costruire il colosseo, si possono rifare le piramidi, si possono addirittura scavare canali per rendere più facili le comunicazioni tra i popoli. Ci sono voluti 18 mesi per spiegare le ragioni per le quali due imputati, uno dei quali aveva confessato, erano responsabili di concorso in omicidio a scopo di rapina!

E chi paga? Questo è diventato un po' un mio pallino, come giustamente dice Riccardo Lombardi. Ma vogliamo dare qualche punizione esemplare, perchè si cominci a sapere che ci sono dei canoni, che ci sono dei valori, che ci sono dei criteri ai quali non si può venir meno allegramente e spregiudicatamente? E così non si può più spiegare come un procedimento vada a finire in un binario morto o vada messo in frigorifero ed aspetti lì 18-19 mesi dalla data di rinvio in giudizio alla data di apertura del dibattimento di primo grado. E così non è più concepibile, malgrado ciò che abbiamo fatto (eravamo infatti consapevoli della necessità di stabilire dei termini perentori per i periti, per esempio) che ancora oggi si continui a permettere ai periti, che stanno in pianta stabile nelle procure e negli uffici di istruzione dei nostri tribunali per garantirsi il monopolio delle assegnazioni delle perizie, di offendere allegramente il Parlamento non dando nessuna importanza al fatto che vi sono dei termini entro i quali dovrebbero presentare le perizie. E così, per allargare un po' il discorso — ed ecco perchè insisto sul fatto dei due anni — dobbiamo dare degli esempi: quei due anni non devono essere spesi tutti, perchè credo che in 6 o 7 mesi, onorevole Ministro — e vorrei che lei, sia pure con un sorriso castigato e contenuto mi facesse capire che è d'accordo, anche se non posso rivolgerle una domanda specifica e lei non mi può dare una risposta ufficiale — possa venir fuori la nuova procedura penale.

È un esempio che noi diamo, perchè in questo modo possiamo dire ai periti..

V A L I T U T T I . Non ha il potere di farlo.

L U G N A N O . Lasciamo stare il potere. Le vie del Signore sono infinite, senatore Valitutti. Se potessi parlare liberamente, potrei dire quanti nuovi indirizzi giurisprudenziali vengono fuori da certe soffiatine, non di quelle che si fanno alla polizia per dire dove trova il latitante, intendiamoci, ma certe soffiatine fatte pervenire accortamente. Comunque lei, senatore Valitutti, ha il gusto di interrompermi, perchè non è la prima volta che mi interrompe...

V A L I T U T T I . È una espressione di amicizia.

L U G N A N O . Lo so; è anche una espressione di simpatia che ricambio. Il problema però è un altro; non possiamo dire a un perito che non rispetta certi termini: tu devi rispettare i termini, altrimenti paghi nella misura in cui si deve pagare. Se a volte ci permettiamo certi giri di valzer, certe ballate, allora dobbiamo cominciare a fornire un quadro di certezza morale che conta molto di più, forse, di tutte le regole scritte, ma che deve essere fornito con rapidità se vogliamo procedere con maggiore speditezza.

Di fronte a questa situazione, onorevole Ministro, avverto un disagio enorme. Noi votiamo favorevolmente, ma con quanta libertà e con quale libera meditazione o libera scelta è dato immaginarlo! È come fare una libera scelta con una pistola puntata sui fianchi. E noi abbiamo puntate sui fianchi le pistole del fior fiore, come ha detto il senatore Terracini, della delinquenza nazionale e internazionale che potrebbe indurre a cupi pensieri le vittime di un delitto perchè io, come voi, sono sensibile a quella nota umana costituita da quanto diceva la madre dei Menegazzo e cioè: se mio marito dovesse domani incontrare uno di questi, cosa farebbe? E Montanelli si permetteva di dire: non vorrei trovarmi nei panni del giurato, e aveva ragione anche lui.

E continuiamo ad andare avanti così, con provvedimenti irresponsabilmente varati con il contributo, con il concorso, con la conver-

genza, come si suol dire, di tutti i Gruppi e poi ci si riserva la possibilità di snaturarli, di farli ripiombare negli spazi liberi e aperti di discussioni che poi crescono su se stesse, come avviene per i processi, dove si ascoltano testimoni tre, quattro, cinque volte, e si tratta di testimoni inutili, mentre i giudici, senza ricordare di aver già ascoltato un personaggio che doveva essere un testimone più o meno risolutore ai fini della ricerca della verità, lo richiamano, lo ascoltano di nuovo e poi si accorgono che non sa niente.

Tutto questo dovrebbe essere evitato perchè non si possa poi dire che questa è una legge valida, ma innestata in una macchina vecchia. È vero che la macchina è vecchia, ma ciò non deve giustificare tutto e tutti; è vero che questa macchina deve essere portata in un deposito dal quale non dovrebbe uscire più nè per ritocchi nè per restauri nè per tentativi di essere rimessa in circolazione, ma è anche vero che su questa macchina si potrebbe camminare più speditamente se tutto questo fosse evitato.

Quale sarà il nostro atteggiamento? Il nostro atteggiamento oggi si esprime in un voto favorevole ed è l'atteggiamento di chi, oltre all'impegno morale e politico nel fare proposte, nell'indicare possibilità di soluzioni, nel creare un clima nuovo, nel dare il contributo della propria passione e del proprio impegno morale, ha la speranza che questa sia l'ultima volta che dobbiamo dire di sì con tanta amarezza. Dobbiamo dire di sì dato lo stato di necessità — si fa per dire — o addirittura di cataclisma, di terremoto generale, di frana di tutti i valori, e non perchè ci preoccupa quello che è stato detto nei nostri confronti, perchè questo non ci tocca e non ci sfiora (non abbiamo mai avuto il gusto del massacro di ciò che pure va conservato oppure di ciò che deve rappresentare la struttura di visioni od orizzonti nuovi e più avanzati). Però non vogliamo essere più posti nella condizione di chi, pur avendo da indicare responsabilità precise, debba poi necessariamente finire coll'assentire e col dare un voto favorevole che non corrisponda anche all'indirizzo della propria mente e della propria coscienza. Per queste ragioni ed in questo stato di necessità diciamo sì alla conversione



in legge del decreto in discussione. (*Applausi dalla estrema-sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

**VALITUTTI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è stato detto che ci sono uomini i quali si lasciano guidare dalla storia ed altri uomini i quali viceversa si lasciano trascinare dalla storia. Questo Governo, non differente sotto questo profilo da quelli che l'hanno preceduto e che erano formati pressappoco dagli stessi partiti, è costituito da uomini che non sono guidati ma piuttosto trascinati dalla storia, specialmente nel delicatissimo settore dell'amministrazione della giustizia.

La storia del comportamento di questo Governo, come degli altri che l'hanno preceduto, in tale settore è una storia di omissioni, di inadempimenti, di dichiarazioni di buone intenzioni, di ambiziosi progetti piuttosto che una storia di atti concreti e risolutivi. Quello che è mancato in questi anni nel campo dell'amministrazione della giustizia è stato proprio quel riformismo coerente e consapevole che, come ha esattamente detto il senatore Martinazzoli stamani, è felicemente mediatore tra il pragmatismo frammentario ed il profetismo velleitario, l'uno e l'altro ugualmente sconvolgenti.

Il risultato di questo prolungato mancato di un'organica azione riformatrice è nella coscienza di noi tutti chiamati, come uomini e come cittadini, a vivere e a soffrire il dramma della crisi certamente più grave ed angosciata della nostra odierna vita collettiva, che è la crisi dell'amministrazione della giustizia. Anche altri settori della nostra vita nazionale sono oggi in grave crisi, ma certamente la crisi più grave e più inquietante è quella della giustizia, che fa pendere sulla libertà e sulla sicurezza di ciascuno di noi una minaccia continua, crescente ed accerchiante. Montesquieu ha scritto che la libertà è la sicurezza. Egli volle significare che quando la sicurezza della vita individuale non è protetta efficacemente dalla legge contro il crimine o contro l'arbitrio manca la

condizione più elementare della libertà. Noi oggi in Italia stiamo già giungendo, se non siamo giunti, proprio a questa condizione drammatica.

Il senatore Terracini ha evocato in questa Aula stamani la realtà, come egli ha detto, dello straripamento minaccioso della criminalità. È stato osservato dal senatore Martinazzoli che il fenomeno ha le sue radici nell'odierna civiltà urbana, ma il senatore Terracini ha esattamente rilevato che il fenomeno è eccitato nel nostro paese dalla corrosione e dall'inefficienza delle strutture predisposte per la difesa dei cittadini, che sono le strutture della prevenzione e della repressione del delitto e che nel loro insieme costituiscono in gran parte l'apparato dell'amministrazione della giustizia.

Ma io credo che a questo punto dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che c'è una crisi più grave di quella tecnico-funzionale delle strutture dell'amministrazione della giustizia; ed è ormai la crisi morale, di coscienza che si sta rapidamente diffondendo nella stessa magistratura come *corpus* di uomini divenuti incerti, indecisi, e spesso smarriti. Di fronte a questa duplice realtà della crisi delle strutture e della crisi di coscienza della nostra magistratura il decreto-legge presentato dal Governo appare del tutto inadeguato, pur se è provvido, come dirò fra breve, nelle sue prime due parti.

Ma prima di soffermarmi molto brevemente sul contenuto di questo decreto-legge per motivare l'atteggiamento del Gruppo liberale ho il dovere di pronunciarmi sulla forma che il Governo ha prescelto del decreto-legge. Non ripeterò la solita accusa che abbiamo sentito qui più volte contro questa scelta da parte del Governo dei decreti-legge in ipotesi che non sono quelle esattamente previste dalla norma costituzionale. È un'accusa sempre fondata ma ormai divenuta banale; io non la ripeterò. Piuttosto ritengo di avere il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla frequenza che sta diventando abitudine del Governo al ricorso ai decreti-legge. Ravviso in questa frequenza o abitudine anche una necessità alla quale il Governo nella sua responsabilità ritiene di non

potersi sottrarre. Ma qual'è la causa di questa frequenza che sta divenendo abitudine? È una causa della quale dobbiamo acquisire la più seria, la più responsabile consapevolezza. La causa va ravvisata nella crisi del procedimento legislativo normale per cui il Governo, posto dinanzi alle sue responsabilità, è necessitato a fare ricorso al decreto-legge. Ora, di ciò dobbiamo essere consapevoli, cioè della crisi del procedimento legislativo normale. La Costituzione prevede il decreto-legge come procedimento legislativo del tutto eccezionale in determinate ipotesi esattamente specificate. Se ogni governo continua a fare sempre più largo ricorso al decreto-legge c'è il rischio che il procedimento legislativo del decreto-legge da eccezione diventi regola. Questa è una crisi che investe l'armonia del nostro sistema costituzionale. La fonte della disciplina del procedimento legislativo normale è la Costituzione in primo luogo; ma c'è anche la disciplina regolamentare. Perciò dobbiamo far convergere tutta la nostra responsabile attenzione sul Regolamento che disciplina nelle parti non previste dalla norma costituzionale il procedimento legislativo normale. Non possiamo assistere inerti alla galoppante crisi del procedimento legislativo normale senza condannare lo stesso Parlamento.

Fatta questa doverosa osservazione sulla forma che ha prescelto il Governo per intervenire in materia così scottante e dolente, devo rapidamente soffermarmi sul contenuto del decreto-legge che è distinguibile in tre parti molto precise. La prima parte riguarda i termini della carcerazione preventiva; è sostanzialmente una correzione, una revisione della legge del 1970. Secondo me, contrariamente a quello che ha detto stamani il senatore Martinazzoli, nel 1970 fu commesso un errore quando si abbreviarono i termini della carcerazione. Si commise un errore che oggi il Governo si propone di riparare con questo decreto-legge. Perché si commise un errore? Perché si doveva intervenire, come egli poi in un'altra parte del suo pregevole discorso ha detto, sulle procedure per accelerare, cioè bisognava approvare norme acceleratrici del procedimento penale. Ma senza

intervenire sulle procedure, abbreviare i termini della carcerazione fu un grave errore cui si vuole porre provvidamente riparo con questo decreto-legge. Siamo perciò favorevoli a questa prima parte che prolungando i termini della carcerazione nelle varie fasi del processo evita scarcerazioni di pericolosi criminali che, oltre a commuovere la pubblica opinione, sono ulteriore incentivo alla criminalità. Anche la seconda parte è provvida e valida perchè propone l'estensione del rito direttissimo ad ipotesi di imputati arrestati non in flagranza, o in quasi flagranza. Secondo me anche questa innovazione è utilissima pur se debbo notare una contraddizione: cioè l'aver previsto, se ben ricordo, nell'articolo 4, la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria nel procedimento del rito direttissimo.

C'è poi la terza parte di fronte alla quale siamo molto perplessi sia per la sua indebita collocazione nel decreto-legge e sia per il suo contenuto normativo. Si tratta delle norme che allargano la discrezionalità del giudice nella concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e nell'applicazione delle pene aggiuntive per la recidiva. Sembra quasi che il legislatore abbia in questa terza parte voluto compensare con un suo volto più umano e sorridente la severità dimostrata nella prima e nella seconda parte. Credo che il volto del legislatore non sia mai inumano quando è semplicemente severo in circostanze nelle quali la sua severità è giustificata dalle condizioni della società in cui è chiamato ad operare. Vorrei permettermi di ricordare, soprattutto all'autorevole senatore Bettiol, un famoso detto di sant'Agostino, secondo il quale in certi casi c'è una crudeltà misericordiosa, così come in altri casi c'è una misericordia crudele. Orbene io penso che la severità del legislatore, quando sia reclamata dalle condizioni della società in cui si trova ad operare, sia sempre misericordiosa mentre la sua misericordia in tali condizioni potrebbe essere crudele.

Nella terza parte del decreto-legge, dunque, sembra quasi che il legislatore abbia voluto farsi perdonare con un volto più umano e sorridente la severità dimostrata nelle prime

due parti. Se così non fosse non si comprenderebbe la ragione per cui il Governo abbia voluto includere nel decreto-legge questa terza parte che non solo poteva ma doveva formare oggetto di più accurata elaborazione. Non è comunque questa la ragione per cui ci asterremo dal voto; la motivazione del nostro atteggiamento è assai più profonda e consiste nella colossale insufficienza di questo provvedimento. Tale insufficienza, secondo noi, è prova certa che il Governo è del tutto inconsapevole dell'estrema gravità delle condizioni in cui versa in questo momento storico l'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Come è stato già notato da altri, in questo dibattito, per aggredire un malessere profondo e importante il Governo ritiene sufficiente una terapia puramente sintomatica, che cioè colpisce i sintomi e non le cause reali di cui, invero, non si mostra neppure desideroso di ricercare la precisa natura.

Questa mattina ho sentito il senatore Terracini che, alla conclusione del suo discorso, si è rivolto nobilmente ai giudici, appellandosi al loro senso di responsabilità. Egli aveva premesso che occorrono riforme molto più importanti di questa, come ad esempio quella dell'ordinamento giudiziario, quella del Consiglio superiore della magistratura (sono perfettamente d'accordo con lui), una riforma che eviti l'incapsulamento corporativo — è la sua espressione — di quest'organo supremo della giustizia del nostro paese. Ma penso che proprio l'appello così nobilmente rivolto dal senatore Terracini alla coscienza dei giudici abbia rivelato i limiti delle sue stesse proposte. Voglio ricordare un autorevole amico del senatore Terracini, Antonio Gramsci, che scrisse che l'appello astratto alla buona volontà degli uomini non è mai sufficiente per la riforma delle istituzioni (egli si riferiva agli uomini che volta per volta impersonano le istituzioni). Bisogna intervenire sulla struttura stesso delle istituzioni per riformarle.

A conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, voglio dire che ho il dubbio che la radice del problema sia nella posizione della stessa magistratura come *corpus*,

come organo e come potere, nell'unità dello Stato. I costituenti ed anche i legislatori successivi hanno sentito così vivamente (e c'è una ragione storica di ciò) l'esigenza di garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, soggetta, come dice la Costituzione, solo alle leggi, che hanno rischiato di trasformare l'autonomia in sovranità e di estromettere la stessa magistratura dall'unità dello Stato. Io ho il dubbio, che veramente in questo rischio, divenuto largamente operante, sia la radice del malessere che oggi travaglia il mondo della giustizia nel nostro paese. Oggi la magistratura è nel nostro paese il solo potere che è davvero irresponsabile in senso giuridico. *Princeps legibus solutus* era la formula dell'assolutismo. La Costituzione dice invece che i giudici sono soggetti alla legge e soltanto alla legge. Ma i giudici a chi rispondono, signor Presidente e onorevoli colleghi, della loro azione di giudici che la Costituzione vuole che sia sottoposta soltanto alla legge? La magistratura a chi risponde del suo modo di essere soggetta alla legge nella concretezza della sua attività? Ogni organo, ogni potere nell'unità dello Stato, delineato dalla nostra Costituzione, è responsabile. Anche noi siamo responsabili: il potere legislativo eletto dal popolo è responsabile verso il popolo che ogni cinque anni giudica ed elegge i suoi rappresentanti. Io mi chiedo e vi chiedo, onorevoli colleghi, verso chi è responsabile il potere giudiziario? Ecco la domanda a cui, secondo me, è possibile rispondere solo riconoscendo che esso non è responsabile come potere. Le attuali difficoltà, che sono secondo me destinate ad aggravarsi e a moltiplicarsi, hanno proprio in questa situazione giuridico-costituzionale la loro causa principale.

Il Governo appare purtroppo del tutto inconsapevole dell'immensità, della gravità di questo problema. Signor Presidente, noi non potremo dire e non diremo sì alla conversione di questo decreto-legge proprio per concorrere a mantenere viva la coscienza del problema e delle responsabilità che incombono a tutti noi, ma in primo luogo al Governo, per la sforzo necessario inteso a ri-

solvere questo stesso problema che è divenuto il maggior problema della nostra vita nazionale. (*Applausi dal centro-destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

**MARIANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione quanto hanno detto coloro che mi hanno preceduto nelle dichiarazioni di voto e quanto ha detto poco fa il senatore Valitutti; non posso che concordare sul fatto che l'eccessiva autonomia della magistratura sancita nella Costituzione può trasformarsi domani in anarchia se, invece di essere soggetti alla legge, i magistrati si ribellassero alla legge disattendendola a norma di quella famosa legge n. 1865 che consente di disattendere le norme di carattere pretestuosamente amministrativo.

La sostanza è che tra i poteri dello Stato vi è un controllo reciproco costituito dal fatto che vi è un'opposizione che liberamente esprime le sue opinioni sulle iniziative della maggioranza o del Governo e fa conoscere quali sono le eventuali storture che si possono verificare. Ma la magistratura si trova in questa situazione: se interpreta la legge capziosamente oppure anche contro i dettami della Costituzione, e se non vi è un organo della stessa magistratura che ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 rimetta alla Corte costituzionale la questione, la legge viene interpretata in modo difforme da quello che sarebbe stato il suo spirito e da quella che è l'aderenza alla Costituzione, perchè alla Corte costituzionale non andrebbe mai il quesito da proporsi.

Quindi effettivamente vi è la necessità di meditare se non sia il caso di creare la responsabilizzazione dei magistrati, se non la modifica del consiglio superiore e dell'ordinamento giudiziario, cui faceva cenno il relatore allorquando ebbe a rispondere agli intervenuti nella discussione generale. Il relatore disse che, se si vogliono esplorare le coscienze, non vi è che dare una maggio-

re discrezionalità ai magistrati, per cui il limite sarà costituito dal fatto di dover responsabilizzare i magistrati laddove si rendono colpevoli di arbitri.

Questa però è una proposizione teorica. La sostanza è che conferendo, senza che vi sia questo controllo, una così vasta discrezionalità al magistrato, si possono verificare delle disparità di trattamento paurose, come nel caso proprio di questa legge con l'articolo 69, con l'articolo 81 e con l'articolo 99. Infatti ci può essere un giudice rigido che contesta la recidiva e un giudice che essendo propenso all'indulgenza non la contesta; vi può essere il magistrato che nega i benefici e quello che invece concede le attenuanti generiche e le dichiara prevalenti sulle aggravanti o addirittura sul reato aggravato, chè la grande, enorme innovazione che è insita in questa legge è quella di capovolgere l'interpretazione che è sempre stata data dalla giurisprudenza secondo lo stesso spirito del codice. Infatti il reato aggravato con pena autonoma, come il furto pluriaggravato prevede un minimo di 2 anni ed un massimo di 8 anni rispetto al furto semplice che è punito invece con un minimo di quindici giorni fino a tre anni; con le modificazioni contenute nell'articolo 69, un giudice potrà condannare fino a due anni di reclusione per un fatto identico a quello per il quale un altro giudice, solo concedendo le attenuanti generiche, potrà condannare a quindici giorni, perchè trasforma il reato aggravato od autonomo in reato semplice, così come avviene per la truffa nei confronti dello Stato e per tutto quel complesso di reati che prevedono un *nomen iuris* diverso, essendo configurati come reati a fisionomia autonoma.

Dare questa discrezionalità significa creare delle ingiustizie. Non è questione solo di una valutazione diversa, di una maggiore larghezza che deve essere consentita al giudice nell'esercizio dei suoi doveri. Qui il giudice, il quale di proposito voglia essere largo per reati di una certa natura, potrà essere invece rigido per reati di altra natura, creando quelle disparità di trattamento che sono gli inconvenienti più gravi per la

certezza del diritto e per l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Queste sono le ragioni per cui, senza adentrarmi in altre considerazioni e non essendo possibile l'approvazione per divisione perchè è un articolo unico che converte in legge il decreto-legge, ci asterremo dal voto in quanto per la prima parte noi stessi avevamo proposto un disegno di legge che è stato assorbito per quel che riguarda la maggiorazione del periodo della carcerazione preventiva e per la seconda parte vi sono tutte quelle perplessità che ho già manifestato in occasione del mio intervento nella discussione generale e che ho ribadito in questo momento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato, con l'avvertenza che il titolo risulta così formulato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Rimangono pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1552, 1564 e 1582.

#### **Inversione dell'ordine del giorno**

**BETTIOLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BETTIOLO.** Anche a nome di altri sette senatori, chiedo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 del Regolamento, che sia inventito l'ordine del giorno nel senso di far precedere alla discussione del disegno di legge n. 1453 l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio che figurano all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che procedere-

mo all'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

#### **Autorizzazione alla relazione orale sui documenti IV, nn. 96, 97, 98, 99, 100 e 101**

**BUCCHINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUCCHINI.** A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio di cui ai documenti IV, nn. 96, 97, 98, 99, 100 e 101.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Buccini è accolta.

#### **Proroga del termine per la presentazione della relazione sui documenti IV, nn. 73, 103, 104, 105 e 106**

**BETTIOLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BETTIOLO.** A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiedo che venga concessa, ai sensi dell'articolo 135, settimo comma, del Regolamento, una proroga di 30 giorni del termine per riferire al Senato sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (*Doc. IV*, n. 73), contro il senatore La Penna (*Doc. IV*, n. 103) e contro il senatore Pisanò (*Doc. IV*, nn. 104, 105 e 106), dato che la Giunta, la quale ha già iniziato l'esame delle suddette domande di autorizzazione a procedere, sta attendendo delle informazioni per chiarire alcuni determinati punti. Faccio presente che la richiesta di rinvio per il *Doc. IV*, n. 73 è giustificata dall'evidente connessione oggettiva e soggettiva esistente con il *Doc. IV*, n. 104.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, le richieste di proroga avanzate dal senatore Bettiol, sono accolte.

#### **Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio, per le quali è stata autorizzata la relazione orale:

contro il senatore Spadolini, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 96*);

contro il senatore Spadolini, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 97*);

contro il senatore Spadolini, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 98*);

contro il senatore Spadolini, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 99*);

contro il senatore Spadolini, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 100*);

contro il senatore Spadolini, per il reato di diffamazione continuata col mezzo della stampa (articoli 81 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 101*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B U C C I N I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che è stata esaminata dalla Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari si riferisce a querele per reati a mezzo della stampa contro il collega Spadolini, all'epoca direttore di un quotidiano. Il discorso vale, signor Presidente, onorevoli colleghi, per tutte le domande di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Spadolini.

La Giunta ha esaminato diffusamente caso per caso le querele e i documenti annessi, rilevando innanzitutto che è stata chiesta l'autorizzazione per responsabilità oggettive ex articolo 57 del codice penale per *culpa in vigilando*.

I colleghi si sono soffermati a valutare — ripeto — i singoli episodi, ritenendo però alla fine — e la Giunta ha deciso alla unanimità — di non dover concedere l'autorizzazione a procedere proprio perchè, trattandosi di un diritto di critica e di cronaca, non sarebbero stati travalicati nei singoli casi i confini di continenza e di obiettività, che si riferiscono ai doveri primari di un giornalista.

Tenuto conto, quindi, delle due condizioni, delle responsabilità ex articolo 57 e del non travalicamento dei confini della continenza e della obiettività, la Giunta, all'unanimità, ha ritenuto di negare l'autorizzazione a procedere per quanto riguarda i singoli casi che vanno dal n. 96 al n. 101 del documento IV.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione delle proposte della Giunta.

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Spadolini, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 96*). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Spadolini, per il reato di diffamazione con il

mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 97*).

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Spadolini, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 98*).

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Spadolini, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 99*).

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Spadolini, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 100*).

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Spadolini, per il reato di diffamazione continuata con il mezzo della stampa (articoli 81 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 101*).

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione » (1453)**

(*Relazione orale*)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Do pertanto la parola all'onorevole relatore.

**B A R R A , f.f. relatore.** Onorevole Presidente, per un legittimo impedimento del senatore Agrimi lo sostituisco come relatore.

**P R E S I D E N T E .** D'accordo.

\* **B A R R A , f.f. relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dalla Presidenza del Consiglio si concreta nell'approvazione, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, di una modifica dello statuto della regione Abruzzo e sostanzialmente nell'abrogazione dell'articolo 44 dello statuto stesso.

L'articolo 44 dello statuto della regione Abruzzo, norma peculiare perchè esiste soltanto in questo statuto regionale, espressamente prevede l'automatica sospensione del presidente e dei componenti della giunta della regione, nonchè dei membri dell'ufficio di presidenza del consiglio in conseguenza di sentenza o decreto di rinvio a giudizio per delitti punibili con la pena restrittiva della libertà personale superiore, nel minimo, ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinione.

Questa norma è stata recepita nello statuto regionale richiamandosi ad una vetusta norma esistente nella legge comunale e

provinciale che in verità riguarda i sindaci per la loro specifica funzione di ufficiali di governo e successivamente venne applicata nei confronti degli amministratori locali. Tale norma, per quanto riflette anche le amministrazioni locali, ha dato luogo a notevoli discussioni anche sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, in relazione al principio della presunzione di innocenza.

Purtuttavia occorre tener presente che effettivamente questa norma, per quanto attiene allo statuto della regione Abruzzo (perchè, ripeto, tutti gli altri statuti non l'hanno recepita), è effettivamente difficilmente concepibile ed applicabile perchè qui non si tratta di un'amministrazione locale ma si tratta sostanzialmente di un'assemblea legislativa e, come tale, non si vede il principio della connessione con questo richiamo ad una norma che, ripeto, riguarda i soli amministratori comunali e provinciali.

Ciò premesso, sia pure per un particolare episodio determinato dal fatto che per una deliberazione dell'assemblea l'intero consiglio è indiziato di procedimento penale, la materia è diventata ad un certo punto scottante anche per quelli che possono essere i riflessi di pubblico interesse; tenuto conto che questo procedimento investe l'intero consiglio, salvo tre consiglieri che per caso fortuito, essendo stati assenti alla seduta, non sono indiziati di reato, se vivesse ancora questa norma, che, ripeto, è una norma anomala, determinerebbe automaticamente e necessariamente lo scioglimento dell'assemblea regionale. Occorre considerare, anche sotto l'aspetto della garanzia e dei doveri che hanno comunque i pubblici amministratori, che questa norma è una norma anomala nel senso che il nostro codice penale, all'articolo 140, prevede espressamente da parte del magistrato la valutazione anche in fase di istruttoria della gravità dei fatti contestati e quindi la possibilità di sospensione dalle pubbliche funzioni con provvedimento giudiziario. Ecco perchè l'assemblea regionale ha ritenuto, anche uniformandosi ad un criterio di carattere generale, vorrei dire a un criterio di principio, di deliberare

l'abrogazione dell'articolo 44 dello statuto, in quanto non giustificato. Trattandosi di una modifica dello statuto, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, questa deve essere approvata dal Parlamento. Pertanto a nome della 1ª Commissione, mi permetto di proporne l'approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

**B U C C I N I .** Brevissimamente, signor Presidente, onorevoli colleghi. Soltanto lo statuto della regione Abruzzi ha mutuato la norma sulla sospensione automatica dei membri della giunta e del presidente del consiglio nel caso di sentenza di rinvio a giudizio dalla legge n. 62 del 1953 sulla costituzione e funzionamento dei consigli regionali; legge che è stata poi modificata dalla legge n. 1084 del 1970. Quest'ultima legge, infatti, ha disposto che la norma in oggetto aveva soltanto valore transitorio fino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole regioni. È evidente però, a mio avviso, che la transitorietà non poteva riferirsi alla facoltà per ciascuna regione di ricreare una normativa per questo caso, ma era una transitorietà che si riferiva allo Stato perchè sembra — e credo sia incontestabile — che ci debba essere una normativa di carattere nazionale che stabilisca, da una parte, le garanzie con le quali operano anche i consiglieri regionali e dall'altra fissi anche i termini della correttezza amministrativa che il consigliere regionale, così come i rappresentanti di altri enti o di pubbliche amministrazioni devono dimostrare all'interno e verso l'esterno. L'occasione al disegno di legge in oggetto è stata data da un procedimento penale iniziato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila contro 36 consiglieri regionali per aver espresso un voto relativo ad un'assicurazione degli infortuni dei consiglieri stessi. Il Procuratore della Repubblica ha chiesto l'assoluzione con formula piena, ma il giudice istruttore ha ritenuto di



continuare le indagini. L'automatismo della sospensione mi pare eccessivo, anche se rispecchia tempi un po' lontani, in cui il rigore morale era l'abito, che gli amministratori dovevano adottare. Pur però con i tempi mutati abbiamo appreso con piacere, alla 1ª Commissione, che l'onorevole Toros, ministro per i problemi relativi alle Regioni, ha predisposto una legge a carattere nazionale per esaminare di nuovo tutta la questione. Ci auguriamo che il Parlamento la possa subito esaminare perchè riguarda una materia di competenza dello Stato e perchè riguarda garanzie che interessano tutti i cittadini. Non è possibile infatti che ciascuna regione possa regolare per proprio conto rapporti di questo tipo. (*Applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**BARRA, f.f. relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione orale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**SARTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Concordo con quanto detto dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**FILETTI, Segretario:**

*Articolo unico.*

È approvata, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, l'abrogazione dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Abruzzo.

**PRESIDENTE.** Poichè non vi sono emendamenti e nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti

il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Per lo svolgimento di una interrogazione**

**LANFRÈ.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LANFRÈ.** Signor Presidente, da circa 5 mesi ho presentato insieme al collega senatore Nencioni l'interrogazione 3-0932 alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro dei lavori pubblici circa la costruzione dell'autostrada Trento - Vicenza - Rovigo, detta « Pirubi » dai nomi degli onorevoli Piccoli, Rumor e Bisaglia. Nonostante ripetute sollecitazioni fatte dalla Segreteria, la Presidenza del Consiglio o il Ministro dei lavori pubblici non hanno risposto nè hanno dichiarato quando saranno disposti a rispondere. Pregherei pertanto la Presidenza di sollecitare la risposta anche perchè la questione è di rilevante importanza anche dal punto di vista politico, in quanto si dice che per la costruzione di questa autostrada siano impiegati i fondi che invece dovrebbero essere destinati alla salvaguardia di Venezia. Mi permetto pertanto di insistere perchè la Presidenza solleciti il Governo a dare risposta rapidamente a questa interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio senatore Sarti, qui presente, potrà farsi interprete presso il Ministro competente della richiesta avanzata dal senatore Lanfrè. Comunque la Presidenza per parte sua farà tutto il possibile perchè l'interrogazione suddetta possa essere svolta al più presto.

**Annuncio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

**PRESIDENTE.** Su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: ABIS ed altri. — « Istituzione della provincia di Oristano » (1545) e: PINNA ed altri. — « Istituzione della provincia di Oristano » (1627), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**FILETTI, Segretario:**

**ALESSANDRINI.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza della reazione e del fermento venutisi a creare in Valdumentina e nelle zone contigue per la decisione di autorizzare l'Enel ad attuare l'elettrodotto Musignano-Cislago (Varese) secondo un tracciato che è estremamente dannoso agli interessi delle popolazioni locali (le quali vivono prevalentemente di turismo) e che deturpa l'ambiente oltre ogni misura.

In modo particolare, si chiede al Ministro dei lavori pubblici come abbia potuto emanare il decreto 2 febbraio 1974 che, in dispregio di ogni principio democratico ed affermando cose assolutamente inesatte, respinge le legittime richieste delle Amministrazioni comunali di Agra, Dumenza, Montegrino-Valtravaglia e ne sacrifica gli interessi vitali, in base ad attestazioni scaturite da sopralluoghi di tecnici e di esperti del Genio civile e della Soprintendenza ai monumenti competente per territorio, che risulterebbero non essere mai stati effettuati.

L'interrogante ritiene, infine, suo dovere informare i Ministri in indirizzo che l'esasperazione della popolazione è tale da non escludere — qualora essa non venga consultata e convinta dell'impossibilità di variare il tracciato dell'elettrodotto — il manifestarsi di azioni inconsulte, sì da compromettere

le finalità stesse dell'elettrodotto: in tale deprecabile ipotesi, emergerebbero le conseguenze negative di quella che da tutti viene ritenuta un'antidemocratica ed odiosa imposizione, elaborata, con deplorabile accondiscendenza burocratica, a tavolino.

(3 - 1163)

**DEL PACE, TEDESCO TATÒ** Giglia. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — In merito al licenziamento, per motivi ingiustificati, nello stabilimento « Lebole » di Terontola (Arezzo), di 3 operaie assunte negli ultimi giorni con preciso accordo stipulato presso il Ministero a seguito della definitiva chiusura della ex « Poccetti », gli interroganti chiedono l'intervento del Ministro:

1) per il pieno rispetto degli accordi e, quindi, l'immediata riassunzione delle 3 operaie licenziate;

2) per l'impegno preciso di rispettare i diritti sindacali, discutendo preventivamente ogni decisione sul personale.

Gli interroganti chiedono un pronto intervento onde evitare il ripetersi di totali scioperi da parte di tutte le maestranze.

(3 - 1164)

**PREMOLI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — (Già 4 - 2755).

(3 - 1165)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**DELLA PORTA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che sin dal 26 marzo 1974, con sua nota specifica, l'interrogante ha richiamato l'attenzione del direttore generale dell'ANAS sulla situazione della strada statale « Ortana »;

che tale sollecitazione, a tutt'oggi, non ha avuto alcun riscontro;

che da allora ad oggi lo stato della strada statale « Ortana » si è ulteriormente aggravato;

che la strada statale « Ortana » è l'arteria che congiunge Viterbo all'Autostrada del sole e che smaltisce un'ingentissima mole di traffico,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda prendere per porre sollecitamente fine al gravissimo stato di pericolo che esiste per chi si avventura a percorrere la strada statale « Ortana », in modo che l'arteria stessa abbia una definitiva sistemazione che dia solidità al fondo stradale e garanzia continua al traffico, tale da permettere un collegamento rapido e sicuro tra Viterbo, Orte e Terni sino a quando non verrà realizzata la superstrada Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni.

(4 - 3276)

ENDRICH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se gli consti che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Nuoro — nel denunciare, con un ordine del giorno del 26 aprile 1974, la situazione disastrosa degli uffici giudiziari esistenti nel circondario di quel Tribunale — ha fatto presente che, in quest'ultimo periodo di tempo, sono stati trasferiti altrove — senza che sia stata disposta o annunciata la loro sostituzione — 3 giudici del Tribunale, 2 sostituti procuratori della Repubblica ed un pretore; che un solo sostituto, in luogo dei 3 previsti in organico, non può efficacemente coadiuvare il procuratore della Repubblica in modo che siano adempiuti tutti gli incombenenti di quell'importante e gravosissimo ufficio; che le Preture di Bitti e di Gavoi sono prive di titolare; che 4 Preture (Nuoro, Orani, Bitti e Gavoi) sono prive di personale di cancelleria; che nel circondario sono presenti solo 3 ufficiali giudiziari (Nuoro, Bono, Siniscola) e che uno di essi sta per lasciare la Sardegna perchè trasferito nella Penisola;

2) se e con quali provvedimenti e con quali iniziative intenda intervenire al fine di far cessare tale stato di cose, che è deleterio per l'Amministrazione della giustizia.

(4 - 3277)

MAZZEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già 3 - 0590).

(4 - 3278)

### Ordine del giorno per la seduta di lunedì 27 maggio 1974

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 27 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni e interpellanze.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1628).

2. SPAGNOLLI ed altri. — Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (509).

ENDRICH ed altri. — Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna (1338).

BALBO ed altri. — Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (1373).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni della mancata corresponsione dell'integrazione di prezzo sull'olio di oliva, per gli anni che vanno dal 1969 in poi, agli agricoltori dei comuni di Vazzano, Pizzoni, Acquaro, Arena, Dasà e Gerocarne, che attendono inutilmente di incassare quanto loro compete.

(3 - 0460)

LA RUSSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Con riferimento alla precaria situazione nella quale si trovano i cerealicoltori, i quali, da circa 20 anni a questa parte, hanno venduto il grano a prezzi pressochè invariati, mentre i costi di produzione sono, negli ultimi anni, considerevolmente aumentati;

con riferimento, altresì, al fatto che, nella decorsa campagna 1972-73, hanno venduto il loro prodotto mediamente a lire 83 il chilogrammo, durante il periodo della trebbiatura, non beneficiando degli aumenti determinatisi successivamente a tale periodo;

premessi che, a tutt'oggi, essi non hanno ancora beneficiato delle provvidenze relative ai danni alluvionali del dicembre-gennaio 1972-73 e non hanno riscosso dall'AIMA l'integrazione di prezzo del grano prodotto nelle annate 1971-72 e 1972-73,

si chiede di conoscere se il Ministro non voglia adottare, con tutta l'urgenza che la difficile situazione di detti benemeriti agricoltori richiede, tutti i provvedimenti neces-

sari nei confronti dell'AIMA perchè provveda all'immediato pagamento delle predette integrazioni di prezzo, onde alleviare, almeno, i disagi economici e di conduzione dei cerealicoltori interessati.

(3 - 1040)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

GADALETA, MARI, ZICCARDI, POERIO, PISCITELLO, CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) i motivi per i quali, a tutt'oggi, malgrado gli impegni assunti ripetutamente dal Governo, non è stato neanche dato inizio al pagamento delle integrazioni comunitarie sul prezzo dell'olio d'oliva relative alla produzione 1972-73;

b) quali misure si intendono prendere per provvedere immediatamente a tale pagamento dando la precedenza assoluta alle domande che riguardano gli oleifici sociali cooperativi ed i piccoli e medi produttori, anche in considerazione del fatto che sta già per iniziare la raccolta delle olive riguardante la campagna 1973-74.

Gli interpellanti sottolineano le difficoltà esistenti in vaste zone del Paese e particolarmente in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, colpite negli ultimi tempi da disastrose calamità naturali che vedono notevolmente aggravate le condizioni economiche di notevoli masse di produttori e coltivatori, nonchè di ampie zone agricole e chiedono l'adozione di misure straordinarie capaci di garantire, non oltre la fine del corrente anno, il pagamento totale delle integrazioni in parola.

(2 - 0222)

MARI, GADALETA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se risponde a verità che, malgrado sia pressochè terminata la campagna olearia 1973-74, per la corresponsione delle integrazioni comunitarie sul prezzo dell'olio prodotto nella precedente campagna 1972-73

non sono neanche iniziate, a tutt'oggi, le operazioni preliminari per la definizione delle relative pratiche;

b) quali sono i motivi che hanno determinato tale gravissimo ritardo e perchè non è stata stipulata la convenzione fra l'AIMA e gli Enti di sviluppo per l'espletamento di detto servizio;

c) quali misure urgentissime e straordinarie si intendono adottare per andare incontro alle legittime attese dei coltivatori interessati, i quali, notevolmente danneggiati anche dal rincaro del gasolio, dei concimi, delle sementi e di altri prodotti industriali necessari all'agricoltura, giustamente protestano contro gli inammissibili ritardi che, oltre tutto, pregiudicano gravemente l'economia agricola e più complessivamente quella di intere zone del Paese, specie nelle regioni meridionali.

(2 - 0266)

MARI, GADALETA, ZICCARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che a numerose interrogazioni ed interpellanze presentate da diversi mesi al Senato della Repubblica, relative alla liquidazione delle integrazioni di prezzo comunitarie sull'olio di oliva e sul grano duro, inspiegabilmente non è stata data risposta alcuna;

che i denunciati ritardi, nel frattempo, si sono vieppiù aggravati senza che abbia neanche avuto inizio il pagamento delle integrazioni relative all'olio prodotto nell'annata 1972-73 ed al grano duro prodotto nel 1973;

che, di conseguenza, cresce il malcontento dei produttori interessati e si allargano, giustificate, le loro agitazioni, specie nelle regioni meridionali ove i gravissimi ritardi registratisi nel pagamento delle integrazioni hanno provocato veri e propri dissesti economici ed all'andamento delle coltivazioni, particolarmente alle aziende contadine coltivate;

che i ritardi, fra svalutazione della moneta ed interessi passivi, falcidiano notevolmente il valore stesso delle integrazioni, riducendolo, di fatto, del 30-40 per cento, gli interpellanti chiedono di sapere:

a) per quali motivi e per quali specifiche responsabilità burocratiche e politiche si sono determinati i gravissimi ritardi che, peraltro, aumentano sempre di più di anno in anno;

b) quali provvedimenti veramente urgenti ed eccezionali, al di là delle abituali promesse di circostanza, si intendono adottare per garantire rapidamente l'effettuazione dei pagamenti agli interessati, rimuovendo, una buona volta, per ora e per l'avvenire, tutte quelle cause che hanno creato l'insostenibile situazione.

Gli interpellanti, a conferma dell'intollerabile situazione, sottolineano come, a tutt'oggi, in Puglia e Basilicata, per quanto riguarda l'olio d'oliva, sono state istruite domande relative a 154 cooperative, per un importo di integrazioni di 4.325.509.105 lire, e sono in elaborazione quelle di 54.076 singoli produttori sulle 214.407 presentate, mentre alla stessa data dell'anno scorso — sulla produzione di olio dell'annata 1971-72 nelle due regioni — erano già stati effettuati pagamenti per circa 52 miliardi di lire.

Per quanto riguarda, invece, il grano duro, a cui sono interessati circa 120.000 produttori pugliesi e lucani, pur essendo scaduto il 31 ottobre 1973 il termine di presentazione delle domande, ad altri 6 mesi da tale termine non sono ancora iniziate le operazioni istruttorie di dette domande ed è facilmente presumibile quanto altro tempo sarà necessario per l'inizio del pagamento delle integrazioni.

(2 - 0313)

La seduta è tolta (ore 14).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari